PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.)

DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO

VARIANTE PARZIALE N. 2

ai sensi dell'art. 19 della L.R. 86/1983 s.m.i. e della D.G.R. 1041/2010

AMBITI RISERVA NATURALE "VALLI DEL MINCIO" IN SALVAGUARDIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEDE DI PROPOSTA DI NUOVO AZZONAMENTO

FASE DI MESSA A DISPOSIZIONE – PROCEDIMENTO V.A.S. (D.C.R. 351/2007, D.G.R. 761/2010 ALLEGATO 1D)

PRESIDENTE PARCO DEL MINCIO: DOTT. MAURIZIO PELLIZZER

DIRETTORE PARCO DEL MINCIO: DOTT.SSA CINZIA DE SIMONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VARIANTE AL P.T.C.: PARCO DEL MINCIO – DOTT.SSA MARIACRISTINA VIRGILI

AUTORITÀ PROCEDENTE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS): PARCO DEL MINCIO – DOTT.SSA MARIACRISTINA VIRGILI

AUTORITÀ COMPETENTE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS): PARCO DEL MINCIO – DOTT.SSA CINZIA DE SIMONE

GRUPPO TECNICO DI LAVORO PARCO DEL MINCIO: DOTT. GIANCARLO MARINI – ARCH. BRUNO AGOSTI – DOTT.SSA MARIACRISTINA VIRGILI – P.A. CLAUDIO SCARDOCCI – GEOM. SENAIDO COMPAGNI

ELABORATO: REL_VAR-MDISP

DATA: GIUGNO 2018

PROGETTAZIONE E CONSULENZA TECNICO – SCIENTIFICA:

VIA BOTTURI, 19 – 46042 CASTEL GOFFREDO (MN) – ITALIA – TEL. : +39-0376780306 FAX: +39-0376772721 – P. IVA: 01872040207

LOGOS@LOGOSENGINEERING.IT – WWW.LOGOSENGINEERING.IT

Direttore Tecnico:	Progettista:	Collaboratori:
ING. GIOVANNI BORDANZI	ING. GERMANO BIGNOTTI	DOTT. MASSIMO MOSCONI

PREMESSA

Il Parco del Mincio è dotato di Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), approvato ai sensi della L.R. 86/1983 s.m.i. con D.G.R. n. 7/193 del 28.06.2000 e successivamente, in data 22.12.2010 Regione Lombardia, con D.G.R. n. 9/1041, ha approvato la Variante Parziale n. 1 al P.T.C. del Parco.

In quest'ultima D.G.R. l'ente regionale ha riscontrato l'errata delimitazione nella cartografia del P.T.C. dei confini della Riserva Naturale "Valli del Mincio", istituita con D.C.R. n. 3/1739 del 11.10.1984 ai sensi della L.R. 86/1983 e pertanto ha disposto che:

- *riportando nella cartografia del P.T.C. i confini corretti della Riserva Naturale "Valli del Mincio", alcune aree all'interno del Parco dovranno essere disciplinate con apposita variante al P.T.C.;*
- *l'Ente Gestore del Parco dovrà adottare la suddetta variante, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 86/1983 s.m.i., entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della presente deliberazione* (B.U.R.L. serie ordinaria n. 4 del 25.01.2011)*;*
- *fino all'approvazione del nuovo azzonamento, per tali aree resterà in vigore la normativa del P.T.C. approvato con D.G.R. n. 7/193 del 28.06.2000, e successive modificazioni;*
- *qualora l'Ente gestore del Parco non adottasse la pianificazione di tali aree entro il termine prefissato, potranno essere disposti dalla Giunta regionale gli interventi sostitutivi di cui all'art. 33 della L.R. 86/1983 s.m.i.;*
- *è facoltà dell'Ente gestore procedere alla modifica dei confini della Riserva Naturale "Valli del Mincio", ai sensi dell'art. 12 della L.R. 86/1983 s.m.i.;*

Pertanto in funzione dei disposti di tale D.G.R. il Parco del Mincio ha avviato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 03.05.2011 ai sensi dell'art. 19 della L.R. 86/1983 s.m.i., il procedimento di Variante parziale al P.T.C. del Parco e del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i. e dei criteri applicativi di cui alla D.C.R. 351/2007 e della D.G.R. 761/2010 all. 1d. L'avvio contestuale dei due procedimenti è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie avvisi e concorsi n. 26 del 29.06.2011.

Oltre al procedimento di variante al P.T.C., il Parco del Mincio ha rilevato l'opportunità, all'interno del percorso valutativo, di avviare anche il procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale "Valli del Mincio", ai sensi dell'art. 12 della L.R. 86/1983 s.m.i., secondo la facoltà espressa dalla stessa D.G.R. n. 9/1041. Tale modifica è stata formalizzata in due procedimenti: uno per la modifica di azzonamento di un'area di circa 7.000 mq in Curtatone da "riserva" a "rispetto" con specifica disciplina relativa ai divieti ed ai limiti delle attività antropiche e contestualmente per l'ampliamento della Riserva con l'annessione di un'area lacuale demaniale in Comune di Mantova e Porto Mantovano di circa 914.000 mq; l'altro per la modifica dei confini in ulteriori ambiti sulla base delle richieste formulate dai Comuni di Mantova, Curtatone, Porto Mantovano e Rodigo.

Il primo procedimento ha avuto conclusione con approvazione da parte della Regione con D.C.R. n. 10/1058 del 10.05.2016, mentre il secondo procedimento ha avuto conclusione con approvazione da parte della Regione con D.C.R. n. 10/1739 del 21.12.2017.

La presenza di procedimenti paralleli di variante al P.T.C. del Parco e di modifica dei confini della Riserva Naturale "Valli del Mincio" comporta la necessità di coordinare le relative attività del processo decisionale e valutativo, pertanto la variante al P.T.C., nella determinazione degli azzonamenti dei vari ambiti deve recepire i contenuti delle modifiche ai confini della Riserva, con conseguente aggiornamento in funzione dei relativi iter di approvazione.

Il coordinamento dei diversi procedimenti ha quindi determinato l'individuazione di ambiti di variante al P.T.C. del Parco ulteriori rispetto a quelli segnalati nella iniziale D.G.R. n. 1041 del 22.12.2010 che aveva approvato la Variante Parziale n. 1. Inoltre vengono individuati ulteriori ambiti di variante in accoglimento di specifiche richieste dei Comuni finalizzate a coordinare le determinazioni dei propri strumenti urbanistici.

La presente relazione è volta ad illustrare il processo decisionale di definizione della proposta di azzonamento degli ambiti di variante con le relative schede cartografiche.

Si precisa che l'elaborazione del presente documento costituisce proposta di variante e viene redatta al fine dello svolgimento della fase di "messa a disposizione" ricompresa nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Nell'avanzamento di quest'ultima, l'elaborato potrà essere oggetto di integrazioni ed approfondimenti in conformità dei pareri degli enti competenti ed interessati e delle risultanze degli incontri e delle osservazioni.

QUADRO NORMATIVO E PERCORSO PROCEDURALE

Come indicato in premessa, la presente variante al P.T.C. del Parco del Mincio, approvato con D.G.R. n. 193 del 28.06.2000 e successiva variante approvata con D.G.R. n. 1041 del 22.12.2010, viene proposta ai sensi della L.R. 86/1983 s.m.i. ed in applicazione dei disposti della citata D.G.R. n. 1041 del 22.12.2010 che ha riscontrato l'errata delimitazione nella cartografia del P.T.C. dei confini della Riserva Naturale "Valli del Mincio", istituita con D.C.R. n. 3/1739 del 11.10.1984, rilevando che *riportando nella cartografia del P.T.C. i confini corretti della Riserva Naturale "Valli del Mincio", alcune aree all'interno del Parco dovranno essere disciplinate con apposita variante al P.T.C.*

Provvedendo a tale variante, il Parco del Mincio ha contestualmente avviato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 03.05.2011, il procedimento Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i. e dei criteri applicativi di cui alla D.C.R. 351/2007 e della D.G.R. 761/2010 allegato 1d, in cui vengono individuate le fasi del processo di formazione della variante al P.T.C. del Parco contestualmente al suo percorso valutativo.

Il procedimento di variante al P.T.C. viene coordinato con i due procedimenti di modifica dei confini della Riserva Naturale "Valli del Mincio": uno per la modifica di azzonamento di un'area di circa 7.000 mq in Curtatone da "riserva" a "rispetto" con specifica disciplina relativa ai divieti ed ai limiti delle attività antropiche e contestualmente per l'ampliamento della Riserva con l'annessione di un'area lacuale demaniale in Comune di Mantova e Porto Mantovano di circa 914.000 mq; l'altro per la modifica dei confini in ulteriori ambiti sulla base delle richieste formulate dai Comuni di Mantova, Curtatone, Porto mantovano e Rodigo. Il primo procedimento ha avuto conclusione con approvazione da parte della Regione con D.C.R. n. 10/1058 del 10.05.2016, mentre il secondo procedimento ha avuto conclusione con approvazione da parte della Regione con D.C.R. n. 10/1739 del 21.12.2017.

Con l'avvio del procedimento di variante al P.T.C. del Parco sono stati individuati:

- il Responsabile del Procedimento della Variante al P.T.C.;
- l'Autorità procedente della V.A.S.;
- l'Autorità competente per la V.A.S.;
- il Gruppo Tecnico di Lavoro, ovvero un team interdisciplinare composto da professionisti individuati all'interno dell'Ente, chiamato a contribuire in supporto delle Autorità individuate e del progettista incaricato al processo decisionale della Variante ed alla relativa V.A.S.;
- gli Enti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- l'Autorità competente in materia di Z.S.C. e Z.P.S ed il pubblico.

Tali soggetti, ai sensi della normativa vigente individuano come percorso procedurale quello proposto dalla Regione Lombardia e pertanto si riporta di seguito lo schema generale (allegato 1d) con rilievo dei provvedimenti effettuati e delle attività svolte.

Fase del PTC	*Processo di PTC del Parco*	*Valutazione Ambientale VAS*
Fase 0 **Preparazione** *autorità procedente*	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del PTC – Parco P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale 2 Individuazione Autorità competente per la VAS
Fase 1 **Orientamento** *autorità procedente*	P1. 1 Orientamenti iniziali del PTC – Parco	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel PTC – Parco
	P1. 2 Definizione schema operativo del PTC – Parco	A1. 2 Definizione schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio	A1. 3 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
Conferenza di valutazione *autorità procedente*	**avvio del confronto**	
Fase 2 **Elaborazione e redazione** *autorità procedente*	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento del PTC – Parco	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Valutazione delle alternative di PTC – Parco e scelta di quella più sostenibile A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di incidenza delle scelte del PTC – Parco sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)
	P2. 4 Proposta di PTC – Parco	A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica
	Messa a disposizione e pubblicazione su WEB (sessanta giorni) **della proposta di PTC – Parco**, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica **invio della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale e enti interessati** **invio Studio di Incidenza** (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS	
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di PTC del Parco e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
PARERE MOTIVATO *predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente*		

FASE 0 - PREPARAZIONE

P0.1 – pubblicazione avviso e avvio procedimento

D.C.A. n. 54 del 03.05.2011 – pubblicazione su quotidiano locale – pubblicazione B.U.R.L. Serie avvisi e concorsi n. 26 del 29.06.2011.

P0.2 – incarico per stesura Variante P.T.C. del Parco

D.C.A. n. 55 del 03.05.2011.

P0.3 – esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico

La variante parziale al P.T.C. pone riferimento alle richieste effettuate dalla Regione Lombardia in sede di approvazione della variante parziale 1 al P.T.C. con D.G.R. 1041/2010. Non viene previsto un documento programmatico generale della variante in quanto il procedimento è strettamente connesso ai disposti specifici regionali. Viene segnalata la comunicazione del Direttore del Parco del Mincio in data 30.06.2011 (prot. n. 2687) sulle modalità operative espresse dal Consiglio di Amministrazione del Parco del Mincio al Gruppo Tecnico di Lavoro.

A0.1 – incarico per la redazione del Rapporto Ambientale

D.C.A. n. 40 del 05.04.2011.

A0.2 – individuazione Autorità competente per la V.A.S.

Contestuale con l'avvio del procedimento della Variante al P.T.C. e della relativa V.A.S. con D.C.A. n. 54 del 03.05.2011. Individuazione del Gruppo Tecnico di Lavoro (team interdisciplinare).

FASE 1 - ORIENTAMENTO

P1.1 – orientamenti iniziali della Variante al P.T.C. del Parco

Comunicazione del Direttore del Parco del Mincio in data 30.06.2011 (prot. n. 2687) sulle modalità operative espresse dal Consiglio di Amministrazione del Parco del Mincio al Gruppo Tecnico di Lavoro.

Riunioni e sopralluoghi del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente.

Riunioni con i funzionari regionali della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Parchi e Aree Protette.

P1.2 – definizione schema operativo Variante al P.T.C. del Parco

Riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente.

P1.3 – identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio

Riunioni e sopralluoghi del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente.

A1.1 – integrazione della dimensione ambientale nella Variante al P.T.C. del Parco

Riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente.

A1.2 – definizione schema operativo V.A.S., mappatura soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto

D.C.A. n. 54 del 03.05.2011

Riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente.

A1.3 – verifica interferenze con siti Rete Natura 2000

Presenza Z.S.C. "Ansa e Valli del Mincio" (IT20B0017) e Z.P.S. "Valli del Mincio" (IT20B0009)

Riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente.

Riunioni con i funzionari regionali della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Parchi e Aree Protette.

Necessità di predisporre Studio di Valutazione di Incidenza per la variante al P.T.C. del Parco.

CONFERENZA DI VALUTAZIONE N. 1 – AVVIO DEL CONFRONTO

Convocazione

Comunicazione del 02.12.2014 ai soggetti individuati con D.C.A. n. 54 del 03.05.2011.

Predisposizione e messa a disposizione Documento di Scoping

Pubblicazione su sito web Parco del Mincio e S.I.V.A.S. Lombardia in data 10.12.2014.

Conferenza di Valutazione n. 1 – avvio del confronto

La conferenza di avvio del confronto è stata svolta il 17.12.2014 ore 10.00 presso la sede del Parco del Mincio, piazza Porta Giulia, 10, Mantova. Della conferenza è stato predisposto specifico verbale.

FASE 2 – ELABORAZIONE E REDAZIONE

P2.1 – determinazione obiettivi generali della Variante al P.T.C. del Parco

La determinazione degli obiettivi generali della variante parziale al P.T.C. pone riferimento alle richieste effettuate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 1041/2010, con riferimento all'azzonamento degli ambiti interessati dalla modifica della rappresentazione dei confini della Riserva Naturale "Valli del Mincio" come da delibera istitutiva.

P2.2 – costruzione dello scenario di riferimento della Variante al P.T.C. del Parco

La costruzione dello scenario di riferimento della variante, a partire dall'individuazione degli ambiti di variante ai sensi della D.G.R. 1041/2010, è avvenuta mediante le riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente e gli incontri con i funzionari regionali della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Parchi e Aree Protette.

P2.3 – definizione obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli

La definizione degli obiettivi specifici, delle alternative e delle azioni da mettere in campo per addivenire alla proposta di azzonamento degli ambiti di variante è avvenuta mediante le riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente e gli incontri con i funzionari regionali della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Parchi e Aree Protette.

P2.4 – proposta di Variante al P.T.C. del Parco e messa a disposizione

La proposta di variante considera la fase di proposta di definizione di azzonamento degli ambiti di variante in funzione del percorso fin qui svolto. La relativa documentazione viene messa a disposizione con pubblicazione per 60 giorni e inviata agli enti competenti ed interessati.

A2.1 – definizione dell'ambito di influenza (scoping) della Variante al P.T.C. del Parco, definizione della portata di informazioni da includere nel Rapporto Ambientale

La definizione dell'ambito di influenza della variante pone riferimento agli ambiti segnalati dalla D.G.R. 1041/2010 ed è stata effettuata con le riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente e gli incontri con i funzionari regionali della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Parchi e Aree Protette. Le scelte derivanti dal confronto in merito alla proposta di azzonamento degli ambiti di variante sono state preliminarmente indicate nell'elaborazione del Documento di Scoping analizzato e discusso in sede della prima conferenza di valutazione del 17.12.2014. Nello stesso documento è stata preliminarmente definita la proposta delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

A2.2 – analisi di coerenza esterna

L'analisi di coerenza esterna delle scelte di variante viene effettuata nel Rapporto Ambientale.

A2.3 – stima degli effetti ambientali attesi

La stima degli effetti ambientali attesi in funzione delle scelte di variante viene effettuata nel Rapporto Ambientale.

A2.4 – valutazione delle alternative della Variante al P.T.C. del Parco e scelta di quella più sostenibile

La valutazione delle alternative relative alle possibili scelte di variante è stata sviluppata mediante le riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente e gli incontri con i funzionari regionali della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Parchi e Aree Protette. Oltre a ciò contribuiscono le conferenze di valutazione con gli enti competenti ed interessati.

La valutazione viene effettuata nel Rapporto Ambientale.

A2.5 – analisi di coerenza interna

L'analisi di coerenza interna delle scelte di variante viene effettuata nel Rapporto Ambientale.

A2.6 – progettazione del sistema di monitoraggio

La progettazione del sistema di monitoraggio viene effettuata nel Rapporto Ambientale.

A2.7 – studio di incidenza delle scelte della Variante al P.T.C. del Parco sui siti Rete Natura 2000

Vista la presenza del Z.S.C. "Ansa e Valli del Mincio" (IT20B0017) e della Z.P.S. "Valli del Mincio" (IT20B0009) si provvede a corredare il Rapporto Ambientale dello specifico studio di incidenza.

A2.8 – proposta di rapporto ambientale e sintesi non tecnica e messa a disposizione

La proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica viene elaborata in funzione delle scelte della variante al P.T.C. del Parco. La relativa documentazione viene messa a disposizione con pubblicazione per 60 giorni e inviata agli enti competenti ed interessati.

CONFERENZA DI VALUTAZIONE N. 2

La conferenza di valutazione verrà svolta in seguito al termine della fase di messa a disposizione della proposta di Variante al P.T.C. del Parco e di Rapporto Ambientale. Nella stessa sede verrà acquisito il parere sulla valutazione di incidenza.

Della conferenza verrà predisposto specifico verbale e verrà definito il parere motivato da parte dell'autorità competente per la V.A.S. d'intesa con l'autorità procedente.

Successivamente alle attività svolte fino alla presente fase di messa a disposizione, lo schema allegato alla D.G.R. procede con le fasi di adozione e approvazione della Variante al P.T.C. del Parco e della relativa V.A.S con la conseguente attuazione e gestione. Tali fasi verranno meglio articolate con l'aggiornamento degli elaborati nella forma definitiva a seguito della conferenza di valutazione n. 2.

QUADRO PROGETTUALE – PROPOSTA DI VARIANTE

L'obiettivo della variante parziale al P.T.C. del Parco, vista la D.G.R. 1041/2010, è quello di definire l'azzonamento degli ambiti che nello stato vigente sono interessati dalla zona "art. 17 – Riserva Naturale Valli del Mincio in salvaguardia" e dalla zona "art. 17 – Area di Rispetto Riserva Naturale Valli del Mincio in salvaguardia", che erano ricompresi all'interno di un perimetro della Riserva Naturale non corrispondente a quello della Delibera di Consiglio Regionale istitutiva (D.C.R. 1739/1984). Tale perimetro, che la Regione ha definito come "errato", risale infatti ad una proposta di ampliamento dei confini della Riserva il cui iter di approvazione non è giunto a termine.
Oltre a tali ambiti, la variante propone l'azzonamento di altre aree in coerenza e coordinamento con i procedimenti di modifica dei confini della Riserva Naturale "Valli del Mincio", proposti dal Parco del Mincio unitamente ai Comuni territorialmente interessati negli anni 2015-2016-2017, approvati da parte del Consiglio Regionale (in maggio 2016 ed in dicembre 2017) e propone l'azzonamento di ulteriori ambiti al fine di coordinare le determinazioni urbanistiche dei Comuni.

Per la definizione degli azzonamenti, il Gruppo Tecnico di Lavoro, insieme al progettista ed alle Autorità interessate nel processo di variante hanno effettuato incontri e sopralluoghi di valutazione delle possibili scelte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione del Parco. Dalle riunioni svolte, oltre ad una proposta di azzonamento, è più volte emerso il tema della possibilità di ridefinizione dei confini della Riserva Naturale contestuale alla Variante al P.T.C. e per tale opportunità è stato effettuato provvedimento di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della L.R. 86/1983 s.m.i.

Nella redazione e nell'esame dei documenti a supporto delle riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro sono inoltre emerse alcune discrepanze nella rappresentazione cartografica delle zone del P.T.C. in raffronto con il perimetro ufficiale della Riserva Naturale ed a tal proposito sono stati effettuati incontri fra l'Autorità competente per la V.A.S. ed i funzionari regionali al fine di provvedere alle opportune rettifiche.

Il coordinamento dei procedimenti di variante al P.T.C. e di modifica dei confini della Riserva Naturale "Valli del Mincio" considera in sintesi i seguenti eventi principali:

- 2011 – 2014: analisi, approfondimenti e valutazioni per definizione preliminare dell'azzonamento degli ambiti di variante caratterizzati dal regime di "salvaguardia". In questo periodo è stata effettuata rettifica della cartografia di P.T.C. in rapporto alla corretta delimitazione della Riserva Naturale "Valli del Mincio" ai sensi della propria Delibera istitutiva.
  La fase è terminata con la pubblicazione del Documento di Scoping e lo svolgimento della prima conferenza di valutazione in data 17.12.2014;
- 2015 – 2018: predisposizione documentazione per messa a disposizione della variante al P.T.C. con ulteriore confronto con gli enti competenti e con i Comuni interessati in merito alla definizione degli azzonamenti. Tali eventi hanno consolidato l'opportunità di proporre la modifica dei confini della Riserva Naturale "Valli del Mincio" per i seguenti aspetti:
  a. modifica di azzonamento di un'area di circa 7.000 mq in Curtatone da "riserva" a "rispetto" con specifica disciplina relativa ai divieti ed ai limiti delle attività antropiche e ampliamento

della Riserva con l'annessione di un'area lacuale demaniale in Comune di Mantova e Porto Mantovano di circa 914.000 mq;

b. modifica di azzonamento e dei confini sulla base delle richieste formulate dai Comuni di Mantova, Curtatone, Porto Mantovano e Rodigo.

Il procedimento di modifica dei Confini della Riserva Naturale per gli aspetti di cui al punto "a" è giunto a conclusione con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale con Delibera n. 10/58 del 10.05.2016, mentre il procedimento di modifica dei Confini della Riserva Naturale per gli aspetti di cui al punto "b" è giunto a conclusione con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale con Delibera n. 10/1739 del 21.12.2017.

Ai sensi di tali procedimenti, la variante al P.T.C. propone l'aggiornamento degli azzonamenti degli ambiti in coerenza con le determinazioni assunte in merito alla Riserva Naturale ed introduce ulteriori ambiti per le aree di modifica richieste dai Comuni.

Viste tali attività, per la proposta di azzonamento degli ambiti, al fine della predisposizione della fase di messa a disposizione della variante al P.T.C., è stato svolto ulteriore confronto con gli uffici competenti della Regione in giugno e luglio 2017 e ne è conseguita la determinazione per ogni area.

Di seguito si propone tabella riepilogativa degli ambiti di variante con numerazione e suddivisione in sub-ambiti con indicazione della zonizzazione vigente, della zonizzazione variante in recepimento dei procedimenti di modifica della Riserva Naturale e della zonizzazione variante per le altre aree.

Ambiti di Variante al P.T.C. del Parco del Mincio				
Ambito	**ZTO Vigente**	**ZTO da modifica confini Riserva Naturale "Valli del Mincio" 2016-2017**	**ZTO Variante (proposta)**	**Superficie (Ha)** *misurazione GIS*
1	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Rispetto Riserva	Art. 17 - Rispetto Riserva	0,3921
2	Art. 17 - Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 18 - zona tutela valori ecologici	0,4585
3a	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 24 - zona iniziativa comunale	0,2343
3b	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Rispetto Riserva	Art. 17 - Rispetto Riserva	1,0007
4a	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 22 - aree agricole	0,5429
4b	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Rispetto Riserva	Art. 17 - Rispetto Riserva	19,9707
4c	Art. 17 - Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Riserva	Art. 17 - Riserva	21,0381
4d	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 22 - aree agricole	1,6991
5	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Rispetto Riserva	Art. 17 - Rispetto Riserva	1,8801

6	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 19 - zona rieq. e tampone ecologico	0,7099
7a	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 24 - zona iniziativa comunale	0,2036
7b	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Rispetto Riserva	Art. 17 - Rispetto Riserva	0,3145
8a	Art. 17 - Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Riserva	Art. 17 - Riserva	42,3375
8b	Art. 17 - Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Riserva	Art. 17 - Riserva	145,4457
8c	Art. 17 - Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 22 - aree agricole	0,1367
8d	Art. 17 - Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Riserva	Art. 17 - Riserva	91,3853
8e	Art. 17 - Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Riserva	Art. 17 - Riserva	16,0857
8f	Art. 17 - Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 19 - zona rieq. e tampone ecologico	2,5870
8g	Art. 17 - Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 18 - zona tutela valori ecologici	1,5313
9a	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Rispetto Riserva	Art. 17 - Rispetto Riserva	24,4825
9b	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 24 - zona iniziativa comunale	2,1485
10a	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Rispetto Riserva	Art. 17 - Rispetto Riserva	3,7636
10b	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 22 - aree agricole	1,8519
10c	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Rispetto Riserva	Art. 17 - Rispetto Riserva	9,3708
10d	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 19 - zona rieq. e tampone ecologico	1,8839
10e	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Rispetto Riserva	Art. 17 - Rispetto Riserva	0,5213
10f	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 24 - zona iniziativa comunale	5,0871
10g	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. __ - zone critiche	0,8681
10h	Art. 17 - Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. __ - zone critiche	0,4505
10i	Art. 17 - Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Riserva	Art. 17 - Riserva	1,1448
10l	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Art. 17 - Rispetto Riserva	Art. 17 - Rispetto Riserva	9,5923
10m	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 22 - aree agricole	2,1389

10n	Art. 17 - Rispetto Riserva Salvaguardia	Non interessato	Art. 24 - zona iniziativa comunale	1,0040
11	Art. 17 - Rispetto Riserva	Escluso dalla Riserva	Art. 22 - aree agricole	0,7098
12	Art. 17 - Riserva	Escluso dalla Riserva	Art. 24 - zona iniziativa comunale	0,6970
13a	Art. 17 - Riserva	Escluso dalla Riserva	Art. 24 - zona iniziativa comunale	0,2334
13b	Art. 17 - Rispetto Riserva	Escluso dalla Riserva	Art. 24 - zona iniziativa comunale	1,5898
13c	Art. 17 - Riserva	Escluso dalla Riserva	Art. 24 - zona iniziativa comunale	0,6356
14	Art. 22 - aree agricole	Non interessato	Art. 20 - zona attrezzature e servizi	6,5025
15	Art. 22 - aree agricole	Non interessato	Art. 24 - zona iniziativa comunale	1,0505
16	Art. 22 - aree agricole	Non interessato	Art. 24 - zona iniziativa comunale	0,3574
17	Art. 22 - aree agricole	Non interessato	Art. 24 - zona iniziativa comunale	0,6000
18	Art. 22 - aree agricole	Non interessato	Art. 24 - zona iniziativa comunale	0,2220
19	Art. 22 - aree agricole	Non interessato	Art. 24 - zona iniziativa comunale	0,2939
20	Art. 22 - aree agricole	Non interessato	Art. 24 - zona iniziativa comunale	0,0575

Per ogni ambito di variante viene predisposta specifica scheda in cui vengono riportate le proposte di nuovo azzonamento. Vengono inoltre redatte le cartografie dello stato vigente e della proposta di variante.

AMBITO DI VARIANTE N. 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: RODIGO

Ambito posto in territorio di Rodigo lungo la viabilità denominata "strada Camignana" al margine nord-ovest della Riserva Naturale Valli del Mincio. L'ambito interessa una piccola porzione di terreno che inizialmente era ricompresa fra il confine della Riserva Naturale (definito dalla delibera istitutiva) e l'esistente viabilità.

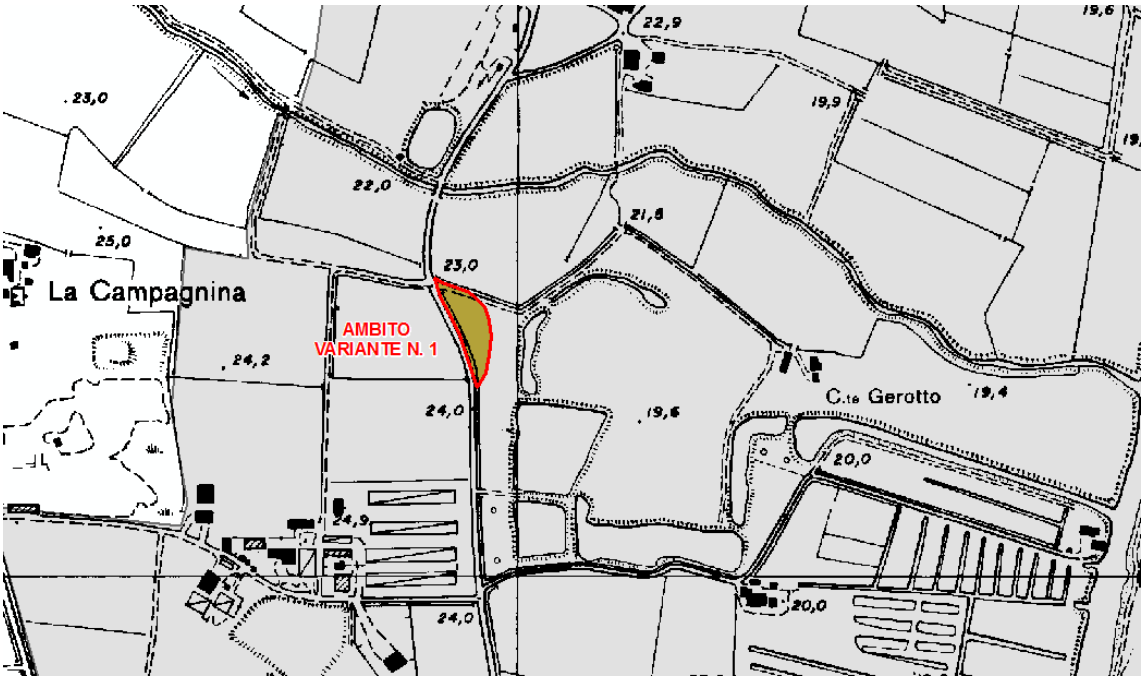

Per l'ambito non si evidenziano elementi fisici di confine con la Riserva Naturale ed in coerenza con il procedimento di modifica dei suoi confini proposti dal Comune di Rodigo, si provvede a recepire l'azzonamento di "Rispetto della Riserva" in quanto l'ambito è stato ricompreso all'interno del suo perimetro.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA)

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

AMBITO DI VARIANTE N. 2

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: PORTO MANTOVANO

Ambito posto in territorio di Porto Mantovano nelle vicinanze della "corte Casazze" al margine nord-est della Riserva Naturale Valli del Mincio.

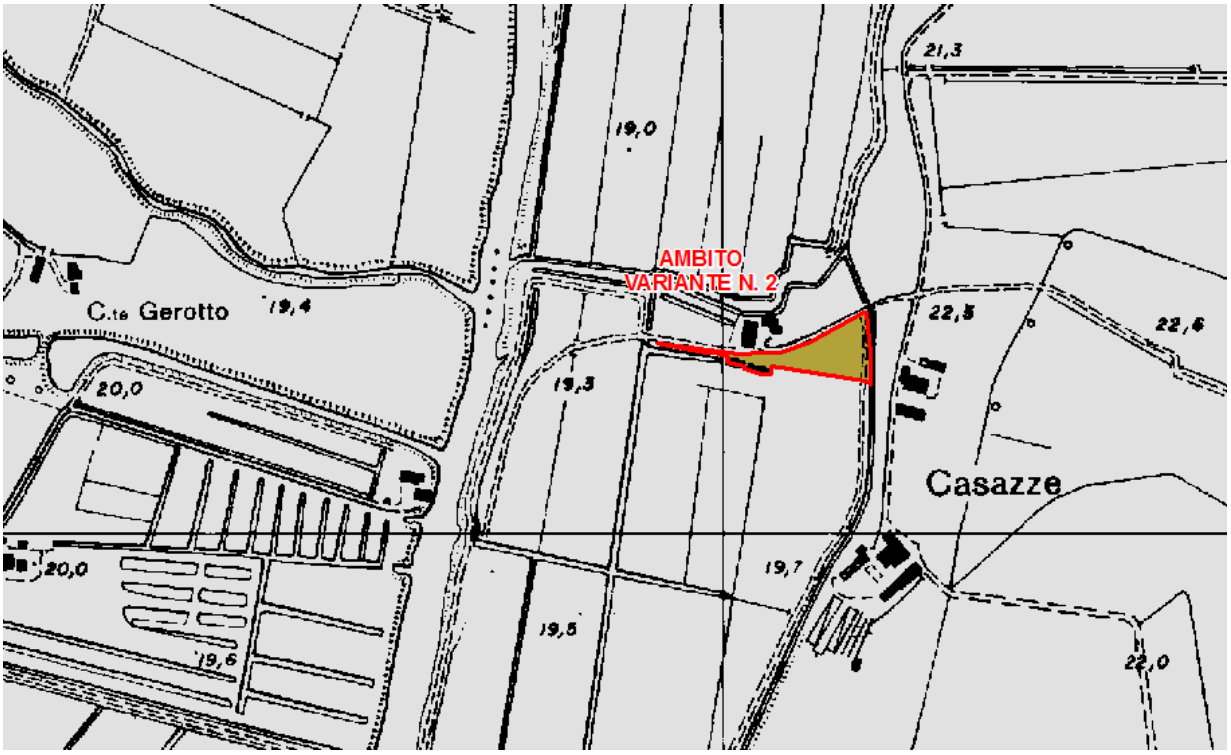

L'ambito presenta caratteri ed usi coerenti con il contesto a nord esterno alla Riserva e pertanto si provvede a modificare l'azzonamento di salvaguardia in coerenza con la zona limitrofa posta a nord.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 17 – RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA)

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

ART. 18 – ZONA DI TUTELA DEI VALORI ECOLOGICI

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 18.

Art. 18 (Zona di tutela dei valori ecologici)
1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella tav. 1, la zona di tutela dei valori ecologici, destinata alla conservazione attiva dei valori naturalistici e scientifici esistenti, alla ricostituzione del bosco, al risanamento di elementi di degrado esistenti in aree di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.
2. In detta zona l'obiettivo di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali, sia sotto il profilo vegetazionale, sia sotto il profilo faunistico, è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura; l'esercizio dell'agricoltura è consentito se preesistente all'entrata in vigore del P.T.C. e in quanto compatibile e funzionale agli obiettivi indicati dal presente articolo e non può comunque comportare livellamenti, sbancamenti dei terreni, bonifiche agricole o la modifica delle componenti morfologiche e vegetazionali dell'ambiente fluviale.
3. In tale zona gli interventi devono conseguentemente tendere alla conservazione della vegetazione e a favorire l'evoluzione verso condizioni di elevata naturalità favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.
4. Nella zona di cui al presente articolo l'obiettivo della gestione alieutica deve consistere nel mantenimento e nella ricostituzione di una comunità ittica equilibrata ed in grado di autosostenersi mediante la riproduzione naturale; a tal fine i tratti di corsi d'acqua naturali in essa ricompresi sono da destinarsi alla protezione, ripopolamento e tutela della fauna ittica.
5. L'ente gestore, nella formazione del piano di settore agricoltura, individua le azioni volte a salvaguardare e potenziare dette zone, prevedendo i necessari accordi con gli operatori agricoli dei fondi interessati, ed in particolare:
a) azioni di sostegno alle attività agricole funzionali agli obiettivi di cui al comma 2, con prevalente orientamento alla produzione forestale;
b) norme ed incentivi per l'orientamento delle coltivazioni verso colture poliennali (prati alterni, prati stabili, bosco misto);
c) misure di controllo accurato delle utilizzazioni agronomiche di deiezioni animali e degli apporti fertilizzanti e/o ammendanti di qualsiasi origine.
6. La tutela dei boschi, della vegetazione spontanea e delle zone umide all'interno di tale zona è disciplinata dalle relative norme di settore.
7. Sono consentiti comunque tutti gli interventi che l'ente gestore ritiene necessari per l'attuazione degli scopi del piano, per la finalità della migliore tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna nonché per la fruizione da parte del pubblico di cui al comma 9.
8. A tal fine, tali zone sono oggetto prioritario di programmi di riqualificazione ambientale e di nuove modalità di coltivazione a minore impatto ambientale per i quali l'ente gestore predispone progetti e richieste di finanziamenti; tali programmi possono essere oggetto di convenzione tra l'ente gestore ed i proprietari delle aree coltivate.
9. E' consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; a tal fine sono esclusivamente consentiti gli interventi legati alla formazione di percorsi ciclopedonali ed equestri che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi.
10. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento diretto o indiretto della fauna, della vegetazione naturale e delle zone umide; in particolare è vietato:
a) costruire opere edilizie di qualsiasi genere, fatti salvi i manufatti destinati alle attività connesse alla conservazione e al potenziamento dei valori naturalistici e scientifici, realizzati dall'ente gestore;
b) abbandonare rifiuti e costituire depositi di materiali di qualsiasi genere, anche in forma controllata e temporanea, fatta eccezione per l'ammasso di sostanza organica in attesa di utilizzo per la normale pratica agronomica, zootecnica e forestale;
c) produrre luci notturne;
d) uscire dalle strade di servizio e dai sentieri battuti con veicoli di qualsiasi tipo ed introdurre cani se non al guinzaglio;
e) procurare disturbo o rumori molesti;
f) svolgere attività pubblicitarie, compresa l'apposizione di cartelli o insegne pubblicitarie, organizzare manifestazioni folkloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;
g) introdurre specie animali o vegetali attualmente non caratteristiche del territorio, con l'esclusione delle specie utilizzate per le colture e degli animali da cortile;
h) asportare o danneggiare piante e fiori, catturare e uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi; sono fatte salve le tradizionali attività di raccolta delle erbe palustri, del fior di loto e della castagna d'acqua, nonché, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'asportazione di flora spontanea per scopi scientifici e didattici;
i) raccogliere o manomettere reperti archeologici e fossili;
j) introdursi nei corpi idrici con imbarcazioni a motore di qualsiasi tipo;
k) alterare il regime e la composizione delle acque, captare, deviare od occultare le sorgive, attuare interventi di bonifica di qualsiasi tipo ed il prosciugamento degli ecosistemi umidi, modificare la struttura idrografica ed idrogeologica;
l) ancorare in modo permanente barconi alle sponde dei corpi idrici;
m) realizzare capanni in qualsiasi materiale, ancorché temporanei;
n) costruire gallerie, sbancamenti, strade, oleodotti, gasdotti, linee elettriche, telefoniche e tecnologiche in genere, aprire o coltivare cave e miniere, operare modificazioni morfologiche;
o) esercitare il pascolo ovino e caprino;
p) svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi della zona.

11. Per le aree ricadenti nella zona di cui al presente articolo il piano di settore dei boschi e della vegetazione naturale stabilisce le modalità e i termini per il progressivo rimboschimento dei terreni attualmente destinati a pioppeto o ad altre colture arboree a rapido accrescimento, fatti comunque salvi i criteri di gestione stabiliti dalla d.g.r. n. 6/29248 del 12 giugno 1997 per le aree interessate da nidificazione di ardeidi gregari; anche in assenza di piano di settore l'ente gestore può chiedere l'imboschimento dell'area a seguito del taglio del pioppeto, secondo le modalità definite da apposita convenzione, che può prevedere l'eventuale corresponsione di contributi economici al proprietario per la realizzazione dell'intervento.

12. Fino all'approvazione del piano di settore di cui al comma 11 e fatti comunque salvi i criteri di gestione di cui alla d.g.r. n. 6/29248 del12 giugno 1997, per le aree interessate dalla nidificazione di ardeidi gregari, il governo dei pioppeti è soggetto alle seguenti prescrizioni:

a) il taglio deve avvenire nei mesi di ottobre e novembre;

b) l'erpicatura deve avvenire nei mesi di marzo e agosto;

c) deve essere lasciata una striscia perimetrale di vegetazione spontanea erbacea/arbustiva dell'ampiezza di almeno sei metri;

d) deve essere lasciata ogni cinque filari di pioppo una striscia dell'ampiezza dell'interfilare e della lunghezza dell'intero impianto non arata e non erpicata con un turno di rotazione di almeno tre anni;

e) dopo lo scalvo dei pioppeti si lasciano in sito i rami recisi;

f) l'impianto di nuovi pioppeti deve avvenire con individui di populus alba e di cloni in grado di mantenere le produzioni attese anche senza l'uso di fitofarmaci e senza l'estirpazione del sottobosco.

AMBITO DI VARIANTE N. 3

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: RODIGO

Ambito posto in territorio di Rodigo al margine est dell'aggregato urbano di Rivalta sul Mincio presso l'insediamento di "corte Arrivabene" a confine ovest della Riserva Naturale Valli del Mincio.

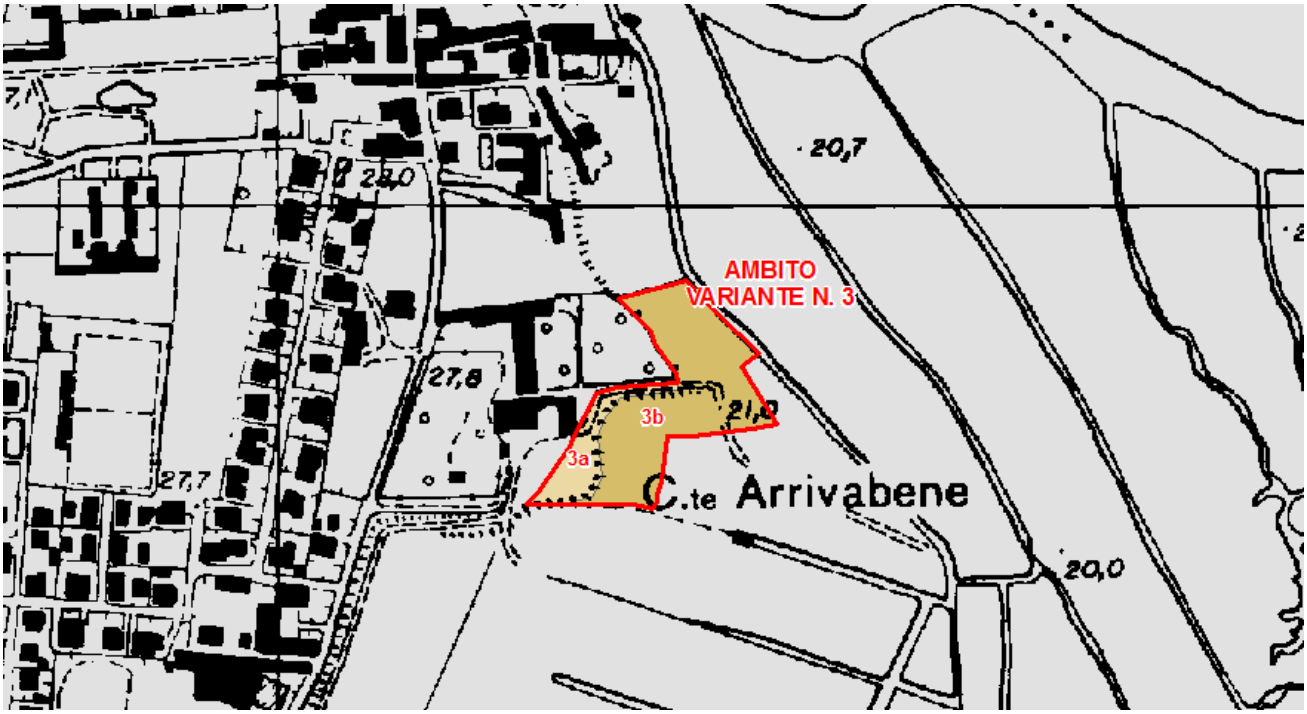

L'ambito è costituito dai terreni limitrofi alla corte Arrivabene e posti al di sotto del terrazzo morfologico sul quale insistono i fabbricati della corte stessa. I terreni presentano diverse caratteristiche: parte di pertinenza all'insediamento edificato, parte con valenza naturalistica.

Ne consegue l'opportunità di definire due sub-comparti ("3a" e "3b"), anche in recepimento del procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale proposti dal Comune di Rodigo, che definisce la parte est (sub-comparto "3b") con l'azzonamento di "Rispetto della Riserva" in quanto l'ambito è stato ricompreso all'interno del suo perimetro.

Per la restante porzione ovest (sub-comparto "3a") si propone la zona di iniziativa comunale orientata in coerenza con le aree limitrofe interessate dall'edificazione e di cui ne costituisce pertinenza.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA)

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

SUB-COMPARTO 3A: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

SUB-COMPARTO 3B: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 24.

Art. 24 (Zona di iniziativa comunale orientata)
1. E' individuata con apposito segno grafico nella tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni, i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere dell'ente gestore del parco di cui all'art. 13 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dal precedente art. 15.
3. Gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, garantiscono che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzione, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.
4. Nella presente zona gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:
a) il completamento della struttura urbana privilegia il recupero dei volumi esistenti;
b) le nuove edificazioni sono realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alle norme di tutela paesaggistica per i terrazzi morfologici di cui all'art. 33;
c) l'espansione dell'edificato avviene in continuità rispetto all'esistente ed è preferibilmente definita da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i nuovi sviluppi devono essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;
d) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale è mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;
e) è mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;
f) i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi;
g) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui al punto c) del comma 2, art. 22, l.r. 51/1975 sono collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti localizzati in modo tale da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra le attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco.
5. In sede di adeguamento dei P.R.G. devono essere indicati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco secondo i criteri di cui all'art. 38, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico; tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.
6. Nelle nuove zone di iniziativa comunale orientata si applicano le indicazioni e le prescrizioni della valutazione ambientale (VAS) e della valutazione di incidenza della variante parziale n. 1 al P.T.C., emesse rispettivamente con decreto n. 12183 del 29 novembre 2010 e con nota del dirigente della Struttura Valutazione delle Aree Protette e Biodiversità del 23 luglio 2010, nonché gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dalla Provincia di Mantova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.r. 12/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, l.r. 12/2005.

AMBITO DI VARIANTE N. 4

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: PORTO MANTOVANO

Ambito posto in territorio di Porto Mantovano nelle vicinanze degli insediamenti rurali di "corte Soana Bassa" e "corte Piuda".

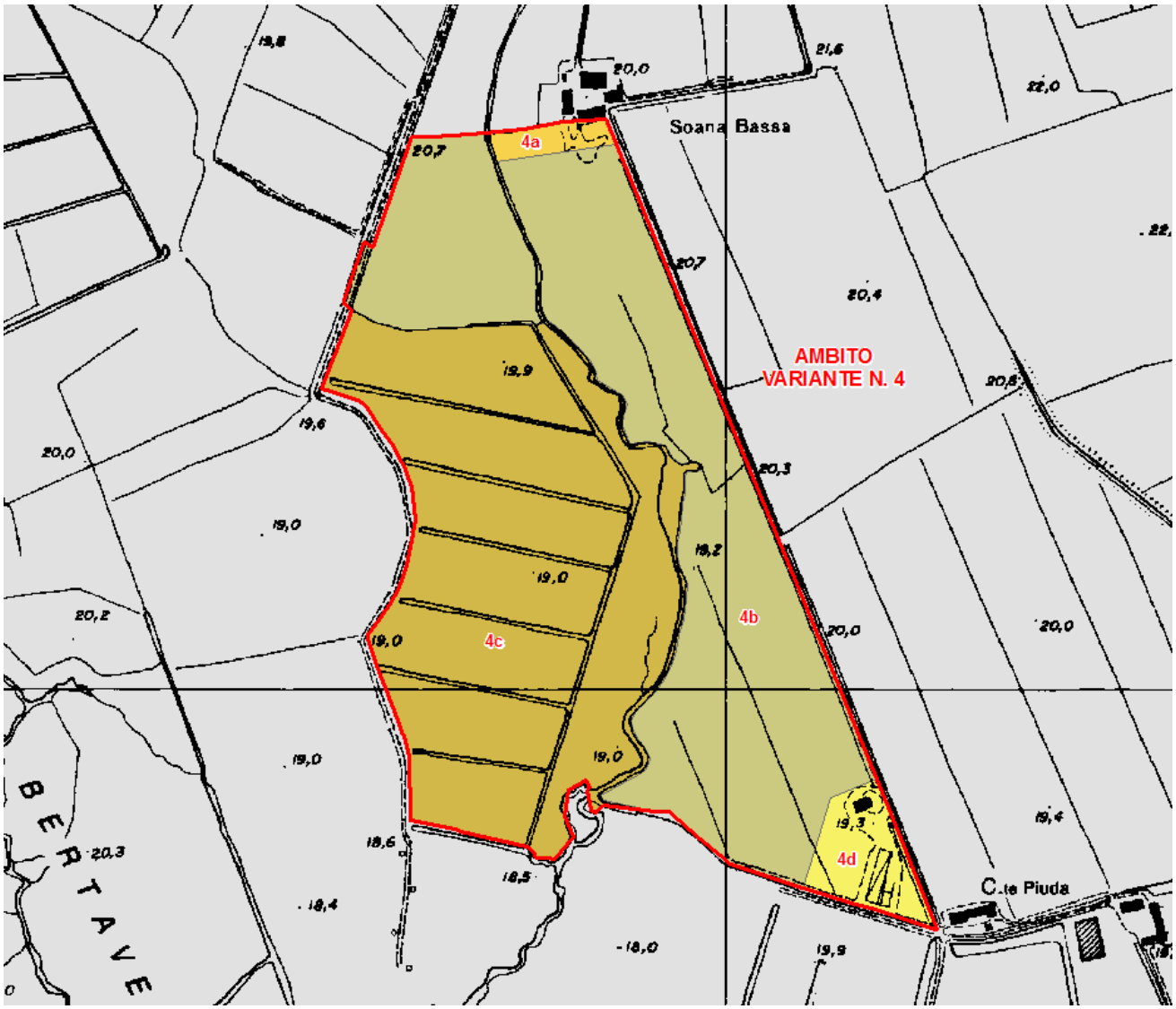

L'ambito presenta ai margini nord e sud due insediamenti agricoli ("corte Soana Bassa" e "corte Piuda"), per i quali è opportuno definire due sub-comparti ("4a" e "4d") da classificare come zona agricola. Mentre per le restanti aree si propone l'individuazione di sub-comparti ("4b" e "4c") separati per buona parte dal corso d'acqua Roggia Re che rappresenta l'elemento di distinzione fra le caratteristiche naturali e le modalità d'uso del territorio posto ad est ed ovest. In funzione di tale aspetto, il procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale proposta dal Comune di Porto Mantovano, ha ricompreso questi due sub-comparti all'interno del perimetro della Riserva, definendo per il sub-comparto "4b" la zona di rispetto della Riserva e per il sub-comparto "4c" la zona di Riserva.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

Parte: ART. 17 – RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA)

Parte: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA)

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

SUB-COMPARTO 4A: ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

SUB-COMPARTO 4B: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 4C: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 4D: ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 22.

Art. 22 (Zona destinata all'attivita` agricola)
1. Le aree ricomprese nella presente zona, identificate con apposito simbolo grafico nella tav. 1, sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, ivi compreso l'allevamento zootecnico e le attivita` di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche´ l'attivita` di agriturismo nei limiti indicati dalle presenti norme.
2. Oltre alle colture erbacee e arboree, pioppeti compresi, e` pure consentito l'allevamento del bestiame bovino, equino, suino, ovino ed avicunicolo, nonche´ l'esercizio delle attivita` di trasformazione dei prodotti.
3. Per quanto si riferisce all'attivita` di allevamento nell'ambito delle aziende agricole devono essere rispettati i parametri contenuti nella legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici), nel suo regolamento di attuazione e relative integrazioni e modifiche; ilpiano di settore Agricoltura, di cui alsuccessivo art. 30, puo` dettare prescrizioni per una miglior definizione delcarico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione per il bestiame bovino da latte e da carne, per equini ed ovini, per allevamenti suini ed avi-cunicoli, in funzione delle caratteristiche dei suoli.
4. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi zootecnici senza terra ne´ ampliamenti degli insediamenti esistenti destinati ad allevamenti senza terra.
5. Non sono consentite colture avvicendate che abbisognino di sostanze chimiche di sintesi (diserbanti e concimi chimici) nelle zone adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi, per una fascia di m. dieci dalle sponde o dal piede esterno degli argini; in tali fasce sono invece consentiti i prati monofiti di leguminose o i prati stabili polifiti.
6. Per la realizzazione di strutture edilizie si applicano le prescrizioni di cui alla l.r. 93/1980, fatte comunque salve le prescrizioni piu` restrittive contenute nelle norme di settore delpresente piano.

7. Ai fini del computo dei volumi realizzabili di cui all'art.2 della l.r. 93/1980, va considerato anche il terreno a disposizione delle imprese agricole singole o delle imprese cooperative situato all'esterno del parco ed al servizio delle imprese stesse.
8. E` consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione; l'installazione di tunnel di copertura superiori ai mille mq. e` soggetta alpreventivo parere dell'ente gestore che puo` dettare prescrizioni specifiche per l'adeguata regimazione delle acque meteoriche; la realizzazione di serre e` consentita secondo i disposti dell'art. 2, comma 3, l.r. 93/1980.
9. Nella zona non sono consentiti:
a) la costruzione di recinzioni delle proprieta` se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio, nonche´ quelle pertinenti agli insediamenti agricoli;
b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
c) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
d) l'ammasso anche temporaneo di materiali al di fuori dei cantieri per l'esecuzione di interventi consentiti, che non siano quelli connessi con la normale pratica agricola quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legname d'opera e da ardere;
e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli;
f) lo sbancamento dei terrazzamenti e dei declivi;
g) rape di nuove cave; le bonifiche agrarie, anche con asportazione di materiale, sono consentite secondo le prescrizioni dell'art. 30;
h) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua e dei laghi ivi compresi i prati ed i boschi soggetti ad esondazioni lungo le rive, cosi` come appositamente individuati dal piano di settore di cui all'art. 28.

AMBITO DI VARIANTE N. 5

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: RODIGO

Ambito posto in territorio di Rodigo in adiacenza della viabilità provinciale S.P. 1 e denominato "Monte Perego".

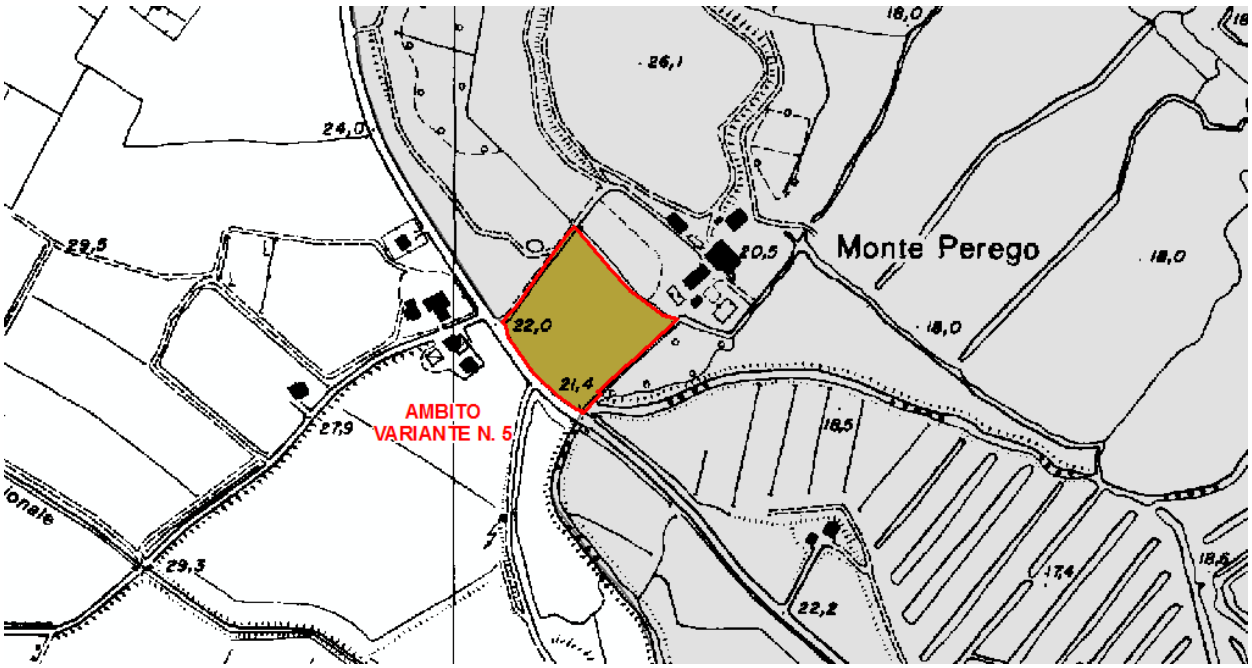

L'ambito presenta caratteri ed usi coerenti con il contesto della Riserva e delle sue aree di rispetto. In coerenza con il procedimento di modifica dei confini proposti dal Comune di Rodigo, si provvede a recepire l'azzonamento di "Rispetto della Riserva" in quanto l'ambito è stato ricompreso all'interno del suo perimetro.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA)

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

AMBITO DI VARIANTE N. 6

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: CURTATONE

Ambito posto in territorio di Curtatone al margine nord dell'aggregato urbano di Grazie.

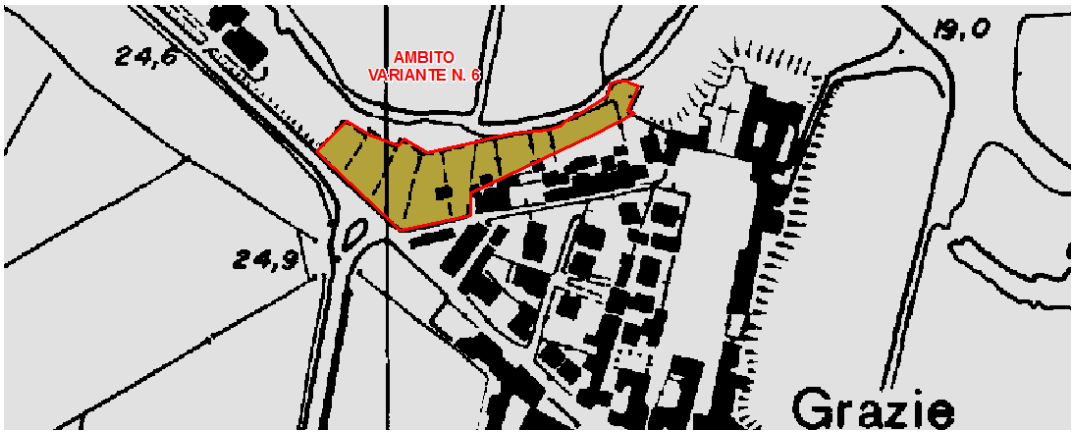

L'ambito è costituito dai terreni limitrofi all'aggregato urbano di Grazie e posti al di sotto del terrazzo morfologico sul quale insistono i fabbricati del paese. I terreni essendo posti ad un livello inferiore non appartengono direttamente all'insediamento edificato. In funzione della sensibilità del sito limitrofo alla Riserva Naturale si propone la classificazione di zona di riequilibrio e tampone ecologico.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 17 AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA)

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

ART. 19 – ZONA DI RIEQUILIBRIO E TAMPONE ECOLOGICO

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 19.

Art. 19 (Zona di riequilibrio e tampone ecologico)
1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella tav.1 la zona di riequilibrio e tampone ecologico, destinata:
a) alla conservazione attiva dei valori naturalistici e scientifici esistenti;
b) al risanamento di elementi di degrado e di criticità esistenti in zone di elevato valore o di elevata vulnerabilità ambientali;
c) al collegamento funzionale di ecosistemi a sviluppo naturale, altrimenti scollegati;
d) alla riduzione degli effetti negativi di pressioni esterne sulle zone di importanza ecologica.
2. In tale zona il parco incentiva gli interventi di ricostruzione della continuità dell'ecomosaico naturale attraverso l'uso di specie vegetali autoctone caratteristiche degli ambiti territoriali in oggetto e gli interventi atti a ridurre le pressioni ambientali sugli ecosistemi pregiati limitrofi, in particolare la ricostruzione degli ecosistemi acquatici e paracquicoli in funzione di tutela e incremento della fauna ittica, nonché la realizzazione di unità ambientali ad elevata capacità di depurazione naturale, di cortine vegetali per mitigare i rumori e gli inquinanti atmosferici.
3. Gli interventi di consolidamento idrogeologico, rimboschimento e graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale sono effettuati secondo quantità, criteri e modalità stabiliti dal piano di settore dei boschi e della vegetazione naturale, ovvero da convenzioni quadro o aziendali stipulate con l'ente gestore.
4. Subordinatamente a tali finalità primarie, è consentito l'esercizio dell'agricoltura secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica della zona che deve essere comunque orientata all'adozione di tecniche più rispettose dell'ambiente.
5. A tal fine, il piano di settore agricoltura propone ed incentiva, anche attraverso speciali progetti e interventi, il potenziamento dei caratteri di naturalità di queste aree, prevedendo altresì norme specifiche atte ad orientare il comportamento degli operatori economici ai seguenti criteri preminenti:
a) sostituire progressivamente i boschi monospecifici con il bosco misto;
b) conservare ed incrementare le superfici destinate al prato stabile e a colture che non facciano uso di fitofarmaci;
c) razionalizzare l'impiego di prodotti chimici;

d) adottare tecniche agronomiche compatibili con l'ambiente, quali forme di agricoltura biologica e di conduzione integrata.

6. Tali aree sono oggetto prioritario di programmi di riqualificazione ambientale e di nuove modalità di coltivazione a minor impatto ambientale per i quali l'ente gestore predispone progetti e richieste di finanziamenti; tali programmi possono essere oggetto di convenzione tra l'ente gestore e i proprietari o conduttori delle aree coltivate.

7. E' ammessa unicamente la nuova edificazione destinata ad attività agricolo-produttiva, entro i limiti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole); tale attività edificatoria è ammessa solo in prossimità e a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, salvo comprovata impossibilità tecnica, da dimostrarsi mediante certificazione rilasciata dalla competente struttura provinciale.

8. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano si applicano le disposizioni art. 34.

9. E' consentita la realizzazione di impianti destinati alla depurazione delle acque purché gli scarichi non versino direttamente in corsi d'acqua superficiali, ma in ecosistemi ad alta capacità di autodepurazione specificamente realizzati.

10. E' consentita la fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa e delle attività agricole; sono ammessi gli interventi relativi alla realizzazione di attrezzature per la ricreazione e il tempo libero previsti dal piano di settore, per le attività ricreative, sociali e culturali.

11. Per la tutela e ricostruzione della vegetazione naturale si applicano le norme di settore di cui all'art. 28, con particolare riferimento alla tutela delle unità ecosistemiche individuate nella tavola 4, nelle quali non è consentito l'esercizio di attività agricole ed è vietato il pascolo ovino e caprino.

12. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate nella località "Valle dei Signori" sono identificati i seguenti ulteriori obiettivi gestionali:

a) ricomposizione del tessuto ambientale attraverso la ricostruzione delle zone umide preesistenti (con particolare attenzione ai cariceti);

b) realizzazione delle opere idrauliche che permettano di raggiungere il risultato di cui alla lett. a);

c) realizzazione, qualora vi fosse la disponibilità da parte delle autorità competenti, di un sovrappasso del canale navigabile con unità ambientali a sviluppo spontaneo che consentano la continuità ecologica tra le due sponde del canale.

13. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate a contorno della riserva statale del Bosco Fontana ulteriore obiettivo gestionale è costituito dall'ottimizzazione del regime delle acque superficiali e di falda, in funzione della conservazione della biocenosi forestale del Bosco Fontana; a tal fine l'ente gestore, in collaborazione con il competente consorzio di bonifica e con l'organismo di gestione della riserva statale, predispone ed attua un apposito progetto di intervento.

14. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate sulle rive dei laghi di Mantova ulteriore obiettivo gestionale è costituito dalla realizzazione del progetto di parco periurbano, secondo quanto specificato dall'art. 32, comma 3, lett. e).

15. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate in sponda sinistra del Mincio in zona Dogana, in Comune di Goito, ulteriore obiettivo gestionale sarà quello di perseguire una tutela paesistica e ambientale indicata dall'art. 24 comma 3 delle norme di attuazione del P.A.I. e ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Il progetto dovrà perseguire il potenziamento dei caratteri di naturalità e dovranno essere previsti interventi di miglioramento paesaggistico e ambientale dei luoghi.

Negli impianti arborei e arbustivi si dovrà ricorrere in modo rigoroso all'uso delle specie tipiche della flora locale (autoctone), nonché alle tecniche della forestazione urbana nella realizzazione di fasce boscate e macchie filtro e salvaguardare la presenza storica del prato stabile considerando le implicazioni storico-paesaggistiche date dalla vicinanza del centro storico di Goito, di Villa Moschini e del suo giardino all'italiana.

La fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico dovrà essere prevista nel rispetto della natura e delle attività agricole presenti, non dovranno essere attuate modifiche della morfologia e interventi produttivi di movimenti di terra e negli interventi dovrà essere data priorità alla scelta di tecnologie con forte valenza ambientale (tecniche di ingegneria naturalistica).

AMBITO DI VARIANTE N. 7

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: CURTATONE

Ambito posto in territorio di Curtatone al margine ovest dell'aggregato urbano di Grazie.

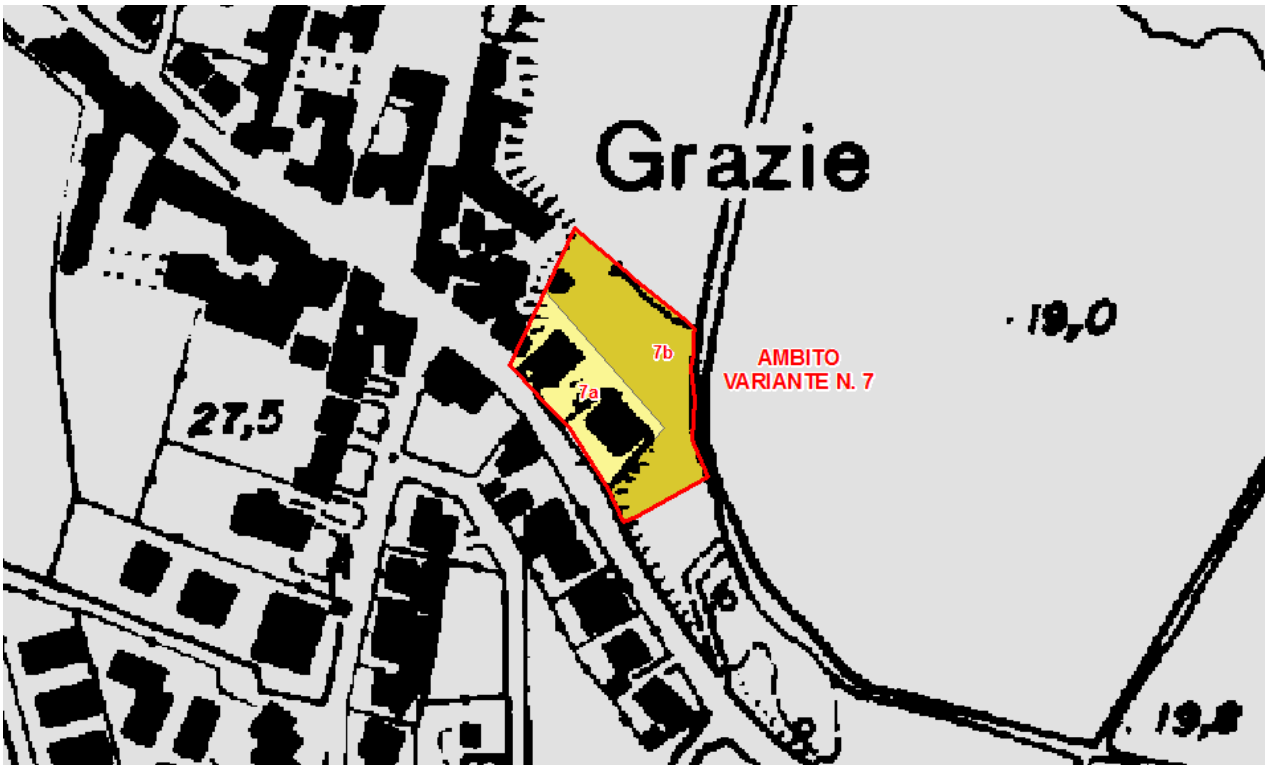

L'ambito è costituito in parte da terreni edificati dell'aggregato urbano di Grazie e in parte da aree poste al di sotto del terrazzo morfologico non interessate da edificazione. Tali aspetti comportano la definizione di due sub-comparti ("7a" e 7b").

Per la porzione "7a" edificata si propone la zona di iniziativa comunale orientata, mentre per la porzione "7b" si provvede a recepire la classificazione di area di rispetto della Riserva definita dal procedimento di modifica dei confini in condivisione di quanto richiesto dal Comune di Curtatone.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA)

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

SUB-COMPARTO 7A: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

SUB-COMPARTO 7B: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 24.

Art. 24 (Zona di iniziativa comunale orientata)
1. E' individuata con apposito segno grafico nella tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni, i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al

parere dell'ente gestore del parco di cui all'art. 13 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dal precedente art. 15.
3. Gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, garantiscono che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzione, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.
4. Nella presente zona gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:
a) il completamento della struttura urbana privilegia il recupero dei volumi esistenti;
b) le nuove edificazioni sono realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alle norme di tutela paesaggistica per i terrazzi morfologici di cui all'art. 33;
c) l'espansione dell'edificato avviene in continuità rispetto all'esistente ed è preferibilmente definita da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i nuovi sviluppi devono essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;
d) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale è mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;
e) è mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;
f) i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi;
g) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui al punto c) del comma 2, art. 22, l.r. 51/1975 sono collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti localizzati in modo tale da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra le attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco.
5. In sede di adeguamento dei P.R.G. devono essere indicati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco secondo i criteri di cui all'art. 38, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico; tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.
6. Nelle nuove zone di iniziativa comunale orientata si applicano le indicazioni e le prescrizioni della valutazione ambientale (VAS) e della valutazione di incidenza della variante parziale n. 1 al P.T.C., emesse rispettivamente con decreto n. 12183 del 29 novembre 2010 e con nota del dirigente della Struttura Valutazione delle Aree Protette e Biodiversità del 23 luglio 2010, nonché gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dalla Provincia di Mantova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.r. 12/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, l.r. 12/2005.

AMBITO DI VARIANTE N. 8

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: MANTOVA e PORTO MANTOVANO

Ambito molto ampio posto in territorio di Porto Mantovano e Mantova a confine est della Riserva Naturale Valli del Mincio.

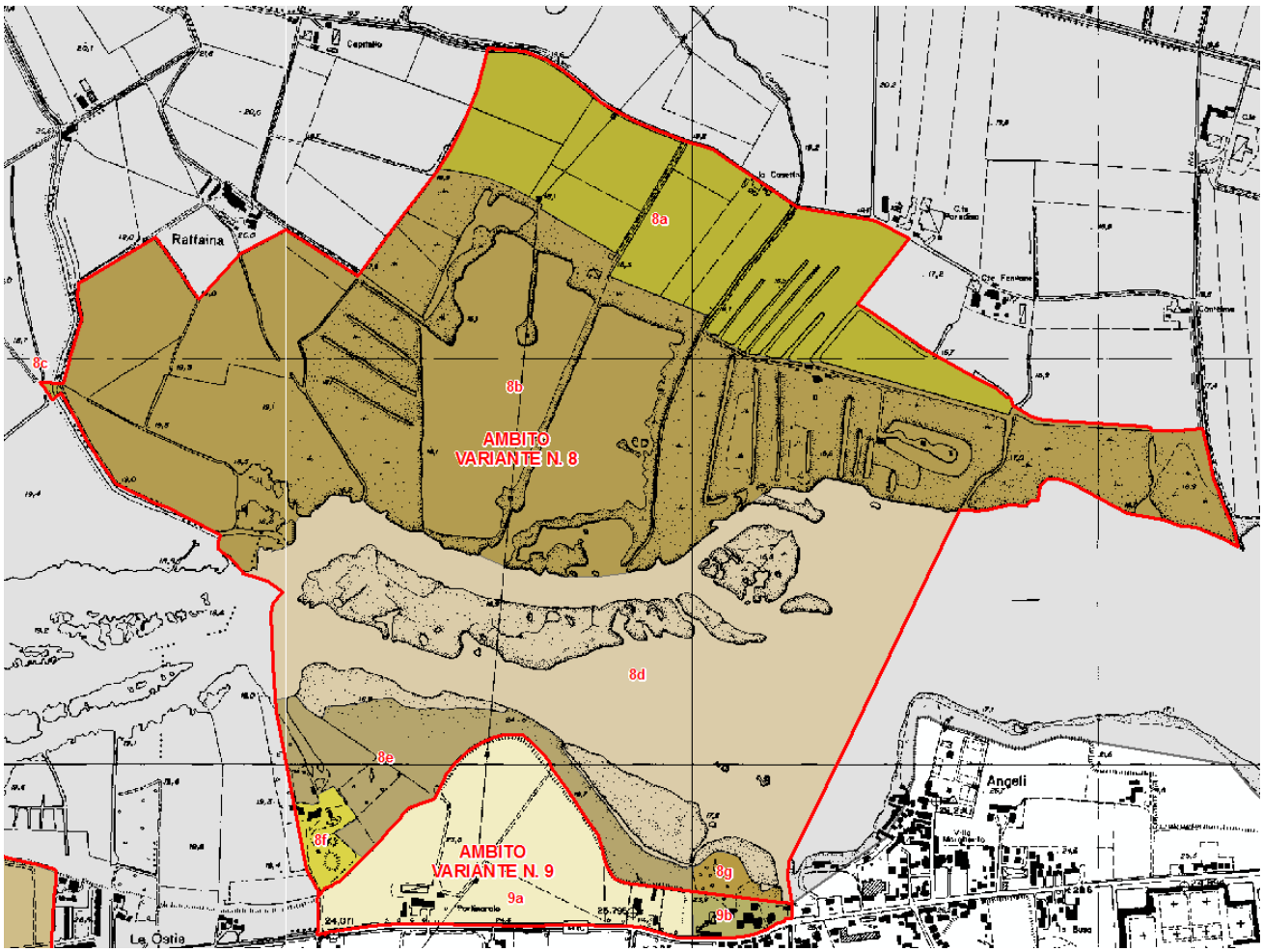

L'ambito presenta per la parte lacustre importanti aree con valenza naturalistica e paesaggistica e comprende un'isola caratterizzata dalla presenza della specie "Airone Rosso" e "Falco di Palude" come individuato nel

Piano di gestione della Riserva. Per tale porzione, con superficie di circa 914.000 mq si recepisce l'ampliamento dei i confini della Riserva Naturale Valli del Mincio approvato nel 2016. Per tale porzione si definisce un sub-comparto specifico denominato "8d".

Per le restanti porzioni nord e sud dell'ambito si provvede a recepire l'ulteriore proposta di modifica di modifica dei confini della Riserva Naturale in condivisione con quanto indicato dai Comuni di Mantova e Porto Mantovano che prevede ampliamento della stessa, fatta eccezione per tre porzioni minori contraddistinte da valenza meno naturalistica.

Ne consegue l'individuazione dei sub-comparti "8a", "8b", "8e" come ambiti di Riserva Naturale e la classificazione dei sub-comparti "8c", "8f", "8g" rispettivamente a zona agricola, zona di riequilibrio e tampone ecologico, zona di tutela dei valori ecologici.

Nello specifico il sub-comparto "8c" riguarda un'area molto piccola e residuale a nord-ovest dell'ambito posta al di là del limite fisico rappresentato dal canale Naviglio, il sub-comparto "8f" riguarda l'area dell'insediamento inerti a sud dell'ambito e caratterizzata da incoerenza con la Riserva Naturale ma con obiettivo di futura riconversione al termine dell'attività, il sub-comparto "8g" riguarda l'area a sud-est dell'ambito posta in adiacenza alle aree edificate.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 17 – RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA)

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

SUB-COMPARTO 8A: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 8B: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 8C: ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

SUB-COMPARTO 8D: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 8E: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 8F: ART. 19 – ZONA DI RIEQUILIBRIO E TAMPONE ECOLOGICO

SUB-COMPARTO 8G: ART. 18 – ZONA DI TUTELA DEI VALORI ECOLOGICI

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 18.

Art. 18 (Zona di tutela dei valori ecologici)
1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella tav. 1, la zona di tutela dei valori ecologici, destinata alla conservazione attiva dei valori naturalistici e scientifici esistenti, alla ricostituzione del bosco, al risanamento di elementi di degrado esistenti in aree di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.
2. In detta zona l'obiettivo di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali, sia sotto il profilo vegetazionale, sia sotto il profilo faunistico, è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura; l'esercizio dell'agricoltura è consentito se preesistente all'entrata in vigore del P.T.C. e in quanto compatibile e funzionale agli obiettivi indicati dal presente articolo e non può comunque comportare livellamenti, sbancamenti dei terreni, bonifiche agricole o la modifica delle componenti morfologiche e vegetazionali dell'ambiente fluviale.
3. In tale zona gli interventi devono conseguentemente tendere alla conservazione della vegetazione e a favorire l'evoluzione verso condizioni di elevata naturalità favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.
4. Nella zona di cui al presente articolo l'obiettivo della gestione alieutica deve consistere nel mantenimento e nella ricostituzione di una comunità ittica equilibrata ed in grado di autosostenersi mediante la riproduzione naturale; a tal fine i tratti di corsi d'acqua naturali in essa ricompresi sono da destinarsi alla protezione, ripopolamento e tutela della fauna ittica.
5. L'ente gestore, nella formazione del piano di settore agricoltura, individua le azioni volte a salvaguardare e potenziare dette zone, prevedendo i necessari accordi con gli operatori agricoli dei fondi interessati, ed in particolare:
a) azioni di sostegno alle attività agricole funzionali agli obiettivi di cui al comma 2, con prevalente orientamento alla produzione forestale;

b) norme ed incentivi per l'orientamento delle coltivazioni verso colture poliennali (prati alterni, prati stabili, bosco misto);

c) misure di controllo accurato delle utilizzazioni agronomiche di deiezioni animali e degli apporti fertilizzanti e/o ammendanti di qualsiasi origine.

6. La tutela dei boschi, della vegetazione spontanea e delle zone umide all'interno di tale zona è disciplinata dalle relative norme di settore.

7. Sono consentiti comunque tutti gli interventi che l'ente gestore ritiene necessari per l'attuazione degli scopi del piano, per la finalità della migliore tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna nonché per la fruizione da parte del pubblico di cui al comma 9.

8. A tal fine, tali zone sono oggetto prioritario di programmi di riqualificazione ambientale e di nuove modalità di coltivazione a minore impatto ambientale per i quali l'ente gestore predispone progetti e richieste di finanziamenti; tali programmi possono essere oggetto di convenzione tra l'ente gestore ed i proprietari delle aree coltivate.

9. E' consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; a tal fine sono esclusivamente consentiti gli interventi legati alla formazione di percorsi ciclopedonali ed equestri che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi.

10. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento diretto o indiretto della fauna, della vegetazione naturale e delle zone umide; in particolare è vietato:

a) costruire opere edilizie di qualsiasi genere, fatti salvi i manufatti destinati alle attività connesse alla conservazione e al potenziamento dei valori naturalistici e scientifici, realizzati dall'ente gestore;

b) abbandonare rifiuti e costituire depositi di materiali di qualsiasi genere, anche in forma controllata e temporanea, fatta eccezione per l'ammasso di sostanza organica in attesa di utilizzo per la normale pratica agronomica, zootecnica e forestale;

c) produrre luci notturne;

d) uscire dalle strade di servizio e dai sentieri battuti con veicoli di qualsiasi tipo ed introdurre cani se non al guinzaglio;

e) procurare disturbo o rumori molesti;

f) svolgere attività pubblicitarie, compresa l'apposizione di cartelli o insegne pubblicitarie, organizzare manifestazioni folkloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;

g) introdurre specie animali o vegetali attualmente non caratteristiche del territorio, con l'esclusione delle specie utilizzate per le colture e degli animali da cortile;

h) asportare o danneggiare piante e fiori, catturare e uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi; sono fatte salve le tradizionali attività di raccolta delle erbe palustri, del fior di loto e della castagna d'acqua, nonché, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'asportazione di flora spontanea per scopi scientifici e didattici;

i) raccogliere o manomettere reperti archeologici e fossili;

j) introdursi nei corpi idrici con imbarcazioni a motore di qualsiasi tipo;

k) alterare il regime e la composizione delle acque, captare, deviare od occultare le sorgive, attuare interventi di bonifica di qualsiasi tipo ed il prosciugamento degli ecosistemi umidi, modificare la struttura idrografica ed idrogeologica;

l) ancorare in modo permanente barconi alle sponde dei corpi idrici;

m) realizzare capanni in qualsiasi materiale, ancorché temporanei;

n) costruire gallerie, sbancamenti, strade, oleodotti, gasdotti, linee elettriche, telefoniche e tecnologiche in genere, aprire o coltivare cave e miniere, operare modificazioni morfologiche;

o) esercitare il pascolo ovino e caprino;

p) svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi della zona.

11. Per le aree ricadenti nella zona di cui al presente articolo il piano di settore dei boschi e della vegetazione naturale stabilisce le modalità e i termini per il progressivo rimboschimento dei terreni attualmente destinati a pioppeto o ad altre colture arboree a rapido accrescimento, fatti comunque salvi i criteri di gestione stabiliti dalla d.g.r. n. 6/29248 del 12 giugno 1997 per le aree interessate da nidificazione di ardeidi gregari; anche in assenza di piano di settore l'ente gestore può chiedere l'imboschimento dell'area a seguito del taglio del pioppeto, secondo le modalità definite da apposita convenzione, che può prevedere l'eventuale corresponsione di contributi economici al proprietario per la realizzazione dell'intervento.

12. Fino all'approvazione del piano di settore di cui al comma 11 e fatti comunque salvi i criteri di gestione di cui alla d.g.r. n. 6/29248 del12 giugno 1997, per le aree interessate dalla nidificazione di ardeidi gregari, il governo dei pioppeti è soggetto alle seguenti prescrizioni:

a) il taglio deve avvenire nei mesi di ottobre e novembre;

b) l'erpicatura deve avvenire nei mesi di marzo e agosto;

c) deve essere lasciata una striscia perimetrale di vegetazione spontanea erbacea/arbustiva dell'ampiezza di almeno sei metri;

d) deve essere lasciata ogni cinque filari di pioppo una striscia dell'ampiezza dell'interfilare e della lunghezza dell'intero impianto non arata e non erpicata con un turno di rotazione di almeno tre anni;

e) dopo lo scalvo dei pioppeti si lasciano in sito i rami recisi;

f) l'impianto di nuovi pioppeti deve avvenire con individui di populus alba e di cloni in grado di mantenere le produzioni attese anche senza l'uso di fitofarmaci e senza l'estirpazione del sottobosco.

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 19.

Art. 19 (Zona di riequilibrio e tampone ecologico)
1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella tav.1 la zona di riequilibrio e tampone ecologico, destinata:
a) alla conservazione attiva dei valori naturalistici e scientifici esistenti;
b) al risanamento di elementi di degrado e di criticità esistenti in zone di elevato valore o di elevata vulnerabilità ambientali;
c) al collegamento funzionale di ecosistemi a sviluppo naturale, altrimenti scollegati;
d) alla riduzione degli effetti negativi di pressioni esterne sulle zone di importanza ecologica.
2. In tale zona il parco incentiva gli interventi di ricostruzione della continuità dell'ecomosaico naturale attraverso l'uso di specie vegetali autoctone caratteristiche degli ambiti territoriali in oggetto e gli interventi atti a ridurre le pressioni ambientali sugli ecosistemi pregiati limitrofi, in particolare la ricostruzione degli ecosistemi acquatici e paracquicoli in funzione di tutela e incremento della fauna ittica, nonché la realizzazione di unità ambientali ad elevata capacità di depurazione naturale, di cortine vegetali per mitigare i rumori e gli inquinanti atmosferici.
3. Gli interventi di consolidamento idrogeologico, rimboschimento e graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale sono effettuati secondo quantità, criteri e modalità stabiliti dal piano di settore dei boschi e della vegetazione naturale, ovvero da convenzioni quadro o aziendali stipulate con l'ente gestore.
4. Subordinatamente a tali finalità primarie, è consentito l'esercizio dell'agricoltura secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica della zona che deve essere comunque orientata all'adozione di tecniche più rispettose dell'ambiente.
5. A tal fine, il piano di settore agricoltura propone ed incentiva, anche attraverso speciali progetti e interventi, il potenziamento dei caratteri di naturalità di queste aree, prevedendo altresì norme specifiche atte ad orientare il comportamento degli operatori economici ai seguenti criteri preminenti:
a) sostituire progressivamente i boschi monospecifici con il bosco misto;
b) conservare ed incrementare le superfici destinate al prato stabile e a colture che non facciano uso di fitofarmaci;
c) razionalizzare l'impiego di prodotti chimici;
d) adottare tecniche agronomiche compatibili con l'ambiente, quali forme di agricoltura biologica e di conduzione integrata.
6. Tali aree sono oggetto prioritario di programmi di riqualificazione ambientale e di nuove modalità di coltivazione a minor impatto ambientale per i quali l'ente gestore predispone progetti e richieste di finanziamenti; tali programmi possono essere oggetto di convenzione tra l'ente gestore e i proprietari o conduttori delle aree coltivate.
7. E' ammessa unicamente la nuova edificazione destinata ad attività agricolo-produttiva, entro i limiti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole); tale attività edificatoria è ammessa solo in prossimità e a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, salvo comprovata impossibilità tecnica, da dimostrarsi mediante certificazione rilasciata dalla competente struttura provinciale.
8. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano si applicano le disposizioni dell'art. 34.
9. E' consentita la realizzazione di impianti destinati alla depurazione delle acque purché gli scarichi non versino direttamente in corsi d'acqua superficiali, ma in ecosistemi ad alta capacità di autodepurazione specificamente realizzati.
10. E' consentita la fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa e delle attività agricole; sono ammessi gli interventi relativi alla realizzazione di attrezzature per la ricreazione e il tempo libero previsti dal piano di settore, per le attività ricreative, sociali e culturali.
11. Per la tutela e ricostruzione della vegetazione naturale si applicano le norme di settore di cui all'art. 28, con particolare riferimento alla tutela delle unità ecosistemiche individuate nella tavola 4, nelle quali non è consentito l'esercizio di attività agricole ed è vietato il pascolo ovino e caprino.
12. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate nella località "Valle dei Signori" sono identificati i seguenti ulteriori obiettivi gestionali:
a) ricomposizione del tessuto ambientale attraverso la ricostruzione delle zone umide preesistenti (con particolare attenzione ai cariceti);
b) realizzazione delle opere idrauliche che permettano di raggiungere il risultato di cui alla lett. a);
c) realizzazione, qualora vi fosse la disponibilità da parte delle autorità competenti, di un sovrappasso del canale navigabile con unità ambientali a sviluppo spontaneo che consentano la continuità ecologica tra le due sponde del canale.
13. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate a contorno della riserva statale del Bosco Fontana ulteriore obiettivo gestionale è costituito dall'ottimizzazione del regime delle acque superficiali e di falda, in funzione della conservazione della biocenosi forestale del Bosco Fontana; a tal fine l'ente gestore, in collaborazione con il competente consorzio di bonifica e con l'organismo di gestione della riserva statale, predispone ed attua un apposito progetto di intervento.
14. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate sulle rive dei laghi di Mantova ulteriore obiettivo gestionale è costituito dalla realizzazione del progetto di parco periurbano, secondo quanto specificato dall'art. 32, comma 3, lett. e).
15. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate in sponda sinistra del Mincio in zona Dogana, in Comune di Goito, ulteriore obiettivo gestionale sarà quello di perseguire una tutela paesistica e ambientale indicata dall'art. 24 comma 3 delle norme di attuazione del P.A.I. e ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Il progetto dovrà perseguire il potenziamento dei caratteri di naturalità e dovranno essere previsti interventi di miglioramento paesaggistico e ambientale dei luoghi.

Negli impianti arborei e arbustivi si dovrà ricorrere in modo rigoroso all'uso delle specie tipiche della flora locale (autoctone), nonché alle tecniche della forestazione urbana nella realizzazione di fasce boscate e macchie filtro e salvaguardare la presenza storica del prato stabile considerando le implicazioni storico-paesaggistiche date dalla vicinanza del centro storico di Goito, di Villa Moschini e del suo giardino all'italiana.
La fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico dovrà essere prevista nel rispetto della natura e delle attività agricole presenti, non dovranno essere attuate modifiche della morfologia e interventi produttivi di movimenti di terra e negli interventi dovrà essere data priorità alla scelta di tecnologie con forte valenza ambientale (tecniche di ingegneria naturalistica).

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 22.

Art. 22 (Zona destinata all'attivita` agricola)
1. Le aree ricomprese nella presente zona, identificate con apposito simbolo grafico nella tav. 1, sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, ivi compreso l'allevamento zootecnico e le attivita` di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche´ l'attivita` di agriturismo nei limiti indicati dalle presenti norme.
2. Oltre alle colture erbacee e arboree, pioppeti compresi, e` pure consentito l'allevamento del bestiame bovino, equino, suino, ovino ed avicunicolo, nonche´ l'esercizio delle attivita` di trasformazione dei prodotti.
3. Per quanto si riferisce all'attivita` di allevamento nell'ambito delle aziende agricole devono essere rispettati i parametri contenuti nella legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici), nel suo regolamento di attuazione e relative integrazioni e modifiche; ilpiano di settore Agricoltura, di cui alsuccessivo art. 30, puo` dettare prescrizioni per una miglior definizione delcarico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione per il bestiame bovino da latte e da carne, per equini ed ovini, per allevamenti suini ed avi-cunicoli, in funzione delle caratteristiche dei suoli.
4. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi zootecnici senza terra ne´ ampliamenti degli insediamenti esistenti destinati ad allevamenti senza terra.
5. Non sono consentite colture avvicendate che abbisognino di sostanze chimiche di sintesi (diserbanti e concimi chimici) nelle zone adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi, per una fascia di m. dieci dalle sponde o dal piede esterno degli argini; in tali fasce sono invece consentiti i prati monofiti di leguminose o i prati stabili polifiti.
6. Per la realizzazione di strutture edilizie si applicano le prescrizioni di cui alla l.r. 93/1980, fatte comunque salve le prescrizioni piu` restrittive contenute nelle norme di settore delpresente piano.
7. Ai fini del computo dei volumi realizzabili di cui all'art.2 della l.r. 93/1980, va considerato anche il terreno a disposizione delle imprese agricole singole o delle imprese cooperative situato all'esterno del parco ed al servizio delle imprese stesse.
8. E` consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione; l'installazione di tunnel di copertura superiori ai mille mq. e` soggetta alpreventivo parere dell'ente gestore che puo` dettare prescrizioni specifiche per l'adeguata regimazione delle acque meteoriche; la realizzazione di serre e` consentita secondo i disposti dell'art. 2, comma 3, l.r. 93/1980.
9. Nella zona non sono consentiti:
a) la costruzione di recinzioni delle proprieta` se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio, nonche´ quelle pertinenti agli insediamenti agricoli;
b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
c) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
d) l'ammasso anche temporaneo di materiali al di fuori dei cantieri per l'esecuzione di interventi consentiti, che non siano quelli connessi con la normale pratica agricola quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legname d'opera e da ardere;
e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli;
f) lo sbancamento dei terrazzamenti e dei declivi;
g) rape di nuove cave; le bonifiche agrarie, anche con asportazione di materiale, sono consentite secondo le prescrizioni dell'art. 30;
h) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua e dei laghi ivi compresi i prati ed i boschi soggetti ad esondazioni lungo le rive, cosi` come appositamente individuati dal piano di settore di cui all'art. 28.

AMBITO DI VARIANTE N. 9

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: MANTOVA

Ambito posto in territorio di Mantova lungo la viabilità provinciale S.P. 1 (Via Cremona).

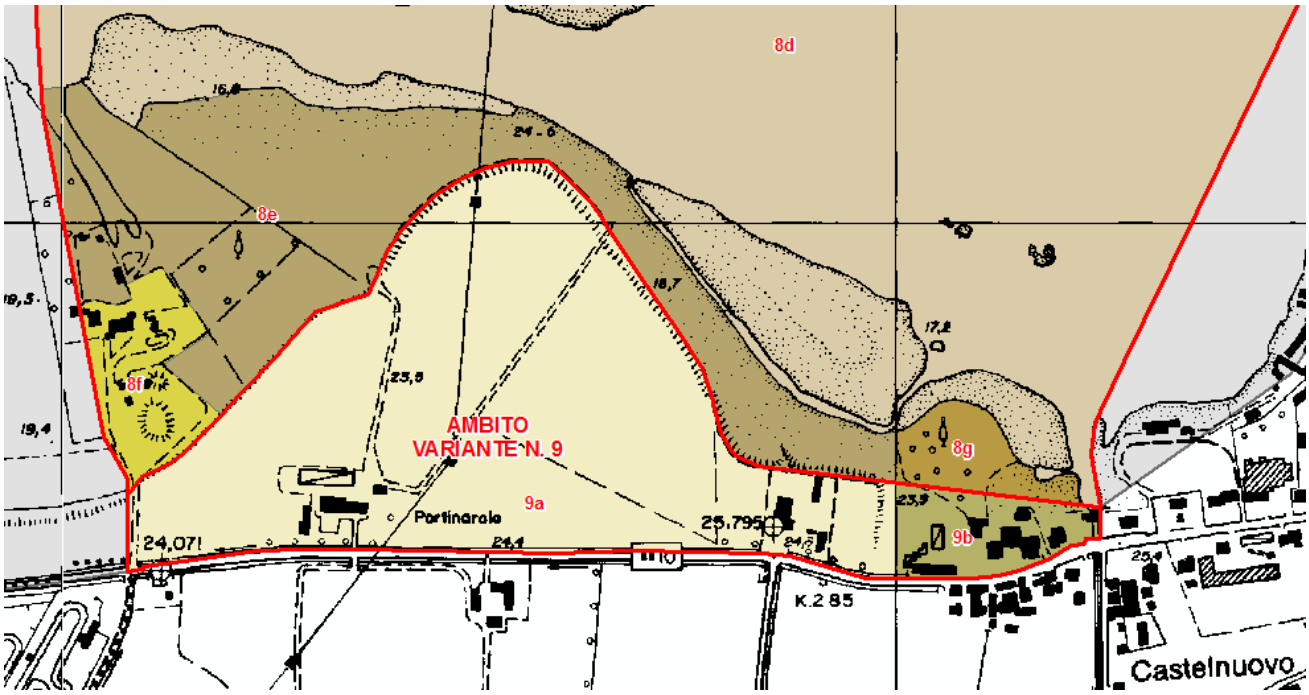

L'ambito presenta caratteri ed usi coerenti con l'area di rispetto della Riserva. In funzione della sensibilità del sito, il procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale propone l'individuazione di un'ampia parte dell'ambito (sub-comparto "9a") come zona di rispetto della Riserva, ricomprendendola nel proprio perimetro in condivisione con quanto richiesto dal Comune di Mantova. Per la restante parte dell'ambito, ad est, si definisce un sub-comparto ("9b") interessato da edificazione per il quale si propone l'azzonamento di iniziativa comunale orientata.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA)

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

SUB-COMPARTO 9A: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 9B: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 24.

Art. 24 (Zona di iniziativa comunale orientata)
1. E' individuata con apposito segno grafico nella tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni, i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere dell'ente gestore del parco di cui all'art. 13 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dal precedente art. 15.

3. Gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, garantiscono che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzione, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.

4. Nella presente zona gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:

a) il completamento della struttura urbana privilegia il recupero dei volumi esistenti;

b) le nuove edificazioni sono realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alle norme di tutela paesaggistica per i terrazzi morfologici di cui all'art. 33;

c) l'espansione dell'edificato avviene in continuità rispetto all'esistente ed è preferibilmente definita da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i nuovi sviluppi devono essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;

d) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale è mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;

e) è mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;

f) i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi;

g) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui al punto c) del comma 2, art. 22, l.r. 51/1975 sono collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti localizzati in modo tale da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra le attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco.

5. In sede di adeguamento dei P.R.G. devono essere indicati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco secondo i criteri di cui all'art. 38, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico; tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.

6. Nelle nuove zone di iniziativa comunale orientata si applicano le indicazioni e le prescrizioni della valutazione ambientale (VAS) e della valutazione di incidenza della variante parziale n. 1 al P.T.C., emesse rispettivamente con decreto n. 12183 del 29 novembre 2010 e con nota del dirigente della Struttura Valutazione delle Aree Protette e Biodiversità del 23 luglio 2010, nonché gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dalla Provincia di Mantova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.r. 12/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, l.r. 12/2005.

AMBITO DI VARIANTE N. 10

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: CURTATONE

Ambito posto in territorio di Curtatone lungo la viabilità provinciale S.P. 1 (Via Pilla).

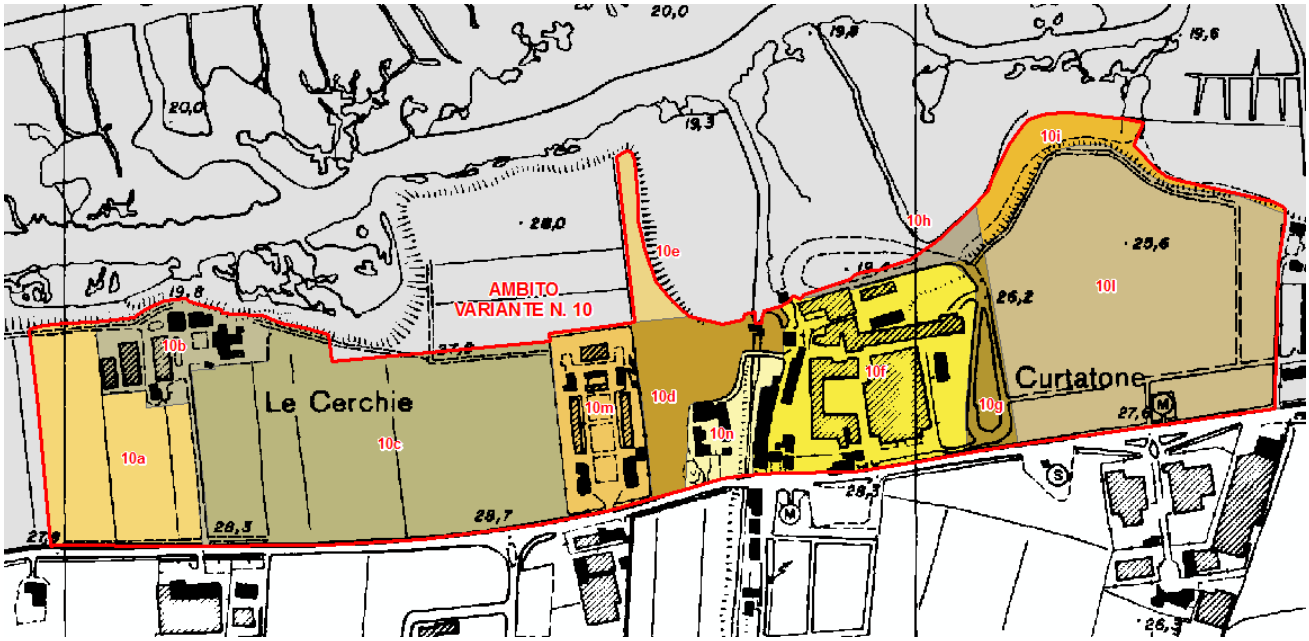

L'ambito comprende aree con diverse caratteristiche, in parte edificate per insediamenti agricoli, in parte edificate per insediamenti produttivi, in parte coltivate, in parte al di sotto del terrazzo fluviale.

Il procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale, in funzione della condivisione delle proposte del Comune di Curtatone, prevede di ricomprendere ampie aree all'interno della Riserva e pertanto se ne propone il recepimento.

L'articolazione delle aree secondo le proprie caratteristiche ambientali comporta la definizione di sub-comparti di ambito nel seguente modo:

- "10a" area ad ovest del comparto, adiacente all'insediamento agricolo "Le Cerchie" ed alla strada rurale di accesso dalla SP 1, posta al di sopra del terrazzo fluviale per la quale il procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale propone la classificazione di zona di Rispetto della Riserva;
- "10b" area corrispondente all'insediamento agricolo "Le Cerchie" con la relativa strada rurale di accesso dalla SP 1, per la quale viene proposta la zona agricola;
- "10c" area ad est dell'insediamento agricolo "Le Cerchie" e della strada rurale di accesso dalla SP 1, posta al di sopra del terrazzo fluviale per la quale il procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale propone la classificazione di zona di Rispetto della Riserva;
- "10d" area compresa fra l'insediamento "ex Centro Tori" ed il tessuto urbanizzato di Curtatone, posta al di sopra del terrazzo fluviale e non interessata dal procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale, per la quale di propone la zona di riequilibrio e tampone ecologico;
- "10e" area a nord del sub-comparto "10d", interessata dal procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale, per la quale viene proposta la zona di Rispetto della Riserva;

- "10f" area interessata dal tessuto urbano consolidato di Curtatone con destinazione prevalentemente produttiva, per la quale si propone la zona di iniziativa comunale orientata;
- "10g" area di pertinenza dell'insediamento produttivo "Marconi" ad est del sub-comparto "10f" interessata da una porzione della pista di collaudo dei mezzi della ditta e posta al di sopra del terrazzo fluviale, per la quale si propone un nuovo azzonamento specifico per disciplinarne l'uso a fronte di interventi di compatibilità ambientale da concordare e formalizzare con l'Ente;
- "10h" area di pertinenza dell'insediamento produttivo "Marconi" a nord dei sub-comparti "10f" e "10g" interessata da una porzione della pista di collaudo dei mezzi della ditta e posta al di sotto del terrazzo fluviale, per la quale si propone un nuovo azzonamento specifico per disciplinarne l'uso a fronte di interventi di compatibilità ambientale da concordare e formalizzare con l'Ente;
- "10i" area a nord-est dell'ambito posta al di sotto del terrazzo fluviale e interessata dal procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale, per la quale viene proposta la zona di Riserva;
- "10l" area ad est dell'ambito, posta al di sopra del terrazzo fluviale, per la quale il procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale propone la classificazione di zona di Rispetto della Riserva;
- "10m" area corrispondente all'insediamento "ex Centro Tori", per la quale viene proposta la zona agricola;
- "10n" area interessata dal tessuto urbano consolidato di Curtatone, per la quale si propone la zona di iniziativa comunale orientata.

Con riferimento all'insediamento industriale "Marconi", si rileva che nello svolgimento della propria attività vengono utilizzate aree ad uso produttivo situate all'interno del perimetro della Riserva Naturale Valli del Mincio, precedentemente alla definizione dello stesso nel 1984. In particolare tali aree sono interessate da pista di collaudo dei mezzi, avente sedime in terra battuta e per la parte ricompresa all'interno del perimetro della Riserva è stato approvato il procedimento di modifica del regime di tutela con identificazione di un'area da zona di riserva a zona di rispetto con simbolo "AR" soggetta a specifica disciplina.
In funzione di tali aspetti, in coordinamento con il procedimento di modifica del regime di tutela della Riserva si propone di modificare l'azzonamento di salvaguardia dei sub-comparti "10g" e "10h" come zona soggetta a specifica disciplina.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

Parte: ART. 17 – RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA)

Parte: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA)

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

SUB-COMPARTO 10A: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 10B: ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

SUB-COMPARTO 10C: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 10D: ART. 19 – ZONA DI RIEQUILIBRIO E TAMPONE ECOLOGICO

SUB-COMPARTO 10E: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 10F: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

SUB-COMPARTO 10G: *NUOVA ZONA* – ART. __ – AREE DEGRADATE SOGGETTE A SPECIFICA DISCIPLINA

SUB-COMPARTO 10H: *NUOVA ZONA* – ART. __ – AREE DEGRADATE SOGGETTE A SPECIFICA DISCIPLINA

SUB-COMPARTO 10I: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 10L: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 10M: ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

SUB-COMPARTO 10N: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

L'azzonamento proposto, in coordinamento con i procedimenti di modifica dei confini della Riserva Naturale, comporta anche la modifica del tracciato della viabilità di interesse ambientale indicata nel P.T.C. al n. 25 – "Percorso ciclabile Rivalta – Mantova" in corrispondenza dell'orlo del terrazzo fluviale, in particolare in corrispondenza dell'insediamento "Marconi" e relativa pista di collaudo dei mezzi.

La proposta di modifica prevede di aggirare a nord l'area dell'insediamento "Marconi" con la pista di collaudo mezzi.

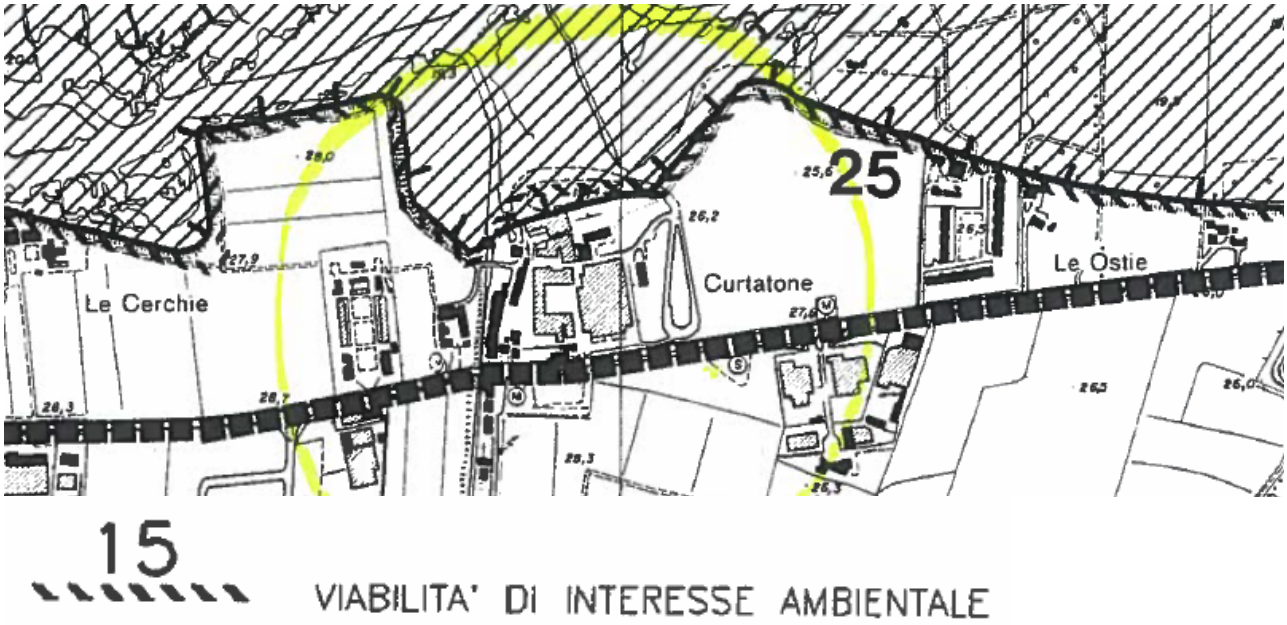

P.T.C. vigente – estratto tav. 2 (foglio 8)

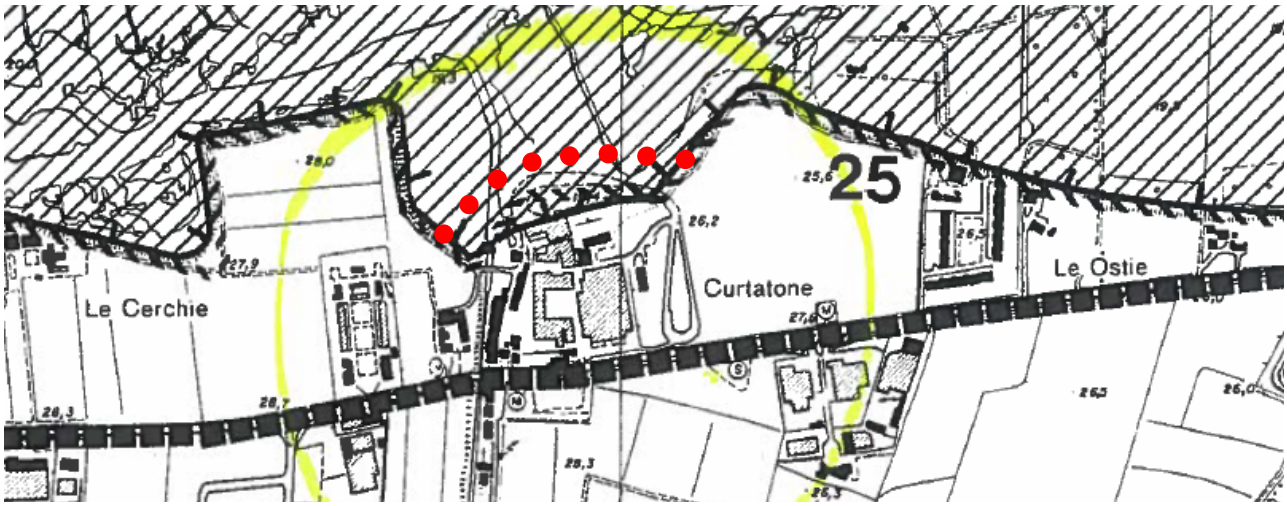

P.T.C. variante – estratto tav. 2 (foglio 8) con modifica tracciato (rosso)

Per quanto riguarda il nuovo azzonamento relativo alle criticità sull'uso delle aree interessate dalla pista di collaudo dei mezzi dell'azienda Marconi, si riporta di seguito la proposta dell'apparato normativo di nuova definizione nel P.T.C. del Parco, che prevede a fronte dell'utilizzo delle aree come pertinenza dell'attività produttiva, la realizzazione di provvedimenti di compatibilità ambientale che si configurano come "diretti", ovvero realizzati presso l'ambito in oggetto a carico della proprietà e come "indiretti", ovvero rappresentati dall'ampliamento della Riserva Naturale approvato per l'isola caratterizzata dalla presenza della specie "Airone Rosso" e "Falco di Palude".

PROPOSTA NORMATIVA NUOVO AZZONAMENTO

Art. ___ Aree degradate soggette a specifica disciplina

1. *Sono individuate con apposito segno grafico, come aree degradate soggette a specifica disciplina d'uso e di intervento, quelle porzioni del territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente ed il paesaggio circostante, vengono indirizzate ad un uso e/o recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.*
2. *Nelle aree individuate al comma 1, l'obiettivo prioritario dovrà essere quello attivare azioni di carattere ambientale, affinché le attività economiche presenti sul territorio risultino tollerabili con l'ambiente circostante e portino ad un miglioramento del bilancio ambientale, anche mediante la bonifica di eventuali inquinamenti presenti.*
3. *Per le strutture oggetto dell'allegata scheda, il Parco definisce con apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate (proprietari e/o operatori) ed i Comuni interessati dalle aree, i tempi ed i metodi di gestione delle infrastrutture, le eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività risulti tollerabile e finalizzate ad un miglioramento della situazione ambientale esistente, nonché le modifiche degli impianti consentibili. In ogni caso non potranno essere previsti aumenti della superfice interessata dall'attività economica rispetto all'esistente; sono consentiti unicamente gli interventi, anche di carattere tecnico, indirizzati ad un complessivo miglioramento ambientale.*

ART. ___ AREE DEGRADATE SOGGETTE A SPECIFICA DISCIPLINA
SCHEDA ATTUATIVA AMBITO DI VARIANTE N. 10G E 10H – AREE MARCONI INDUSTRIAL SERVICES SPA

IDENTIFICAZIONE AMBITO: **Aree Marconi Industrial Services spa**
Comune di Curtatone – via Pilla

SUPERFICIE AMBITO NUOVO AZZONAMENTO: 13.200 mq circa, corrispondente all'area definita dal presente azzonamento. Ai quali si sommano circa 7.200 mq corrispondenti all'area ad uso produttivo utilizzata come pista di collaudo mezzi all'interno della Riserva Naturale e definita come zona di rispetto con simbolo "AR"

DESCRIZIONE DELL'AREA: L'ambito Marconi, in rapporto alla presenza del fiume Mincio (Lago Superiore), è interessato dalla presenza del limite di terrazzo fluviale che definisce principalmente due quote del terreno: una parte "alta" in attestazione alla viabilità ex statale esistente e una parte "bassa" verso il lago. L'ambito è costituito da immobili edificati e non edificati distribuiti alle diverse quote del terreno.

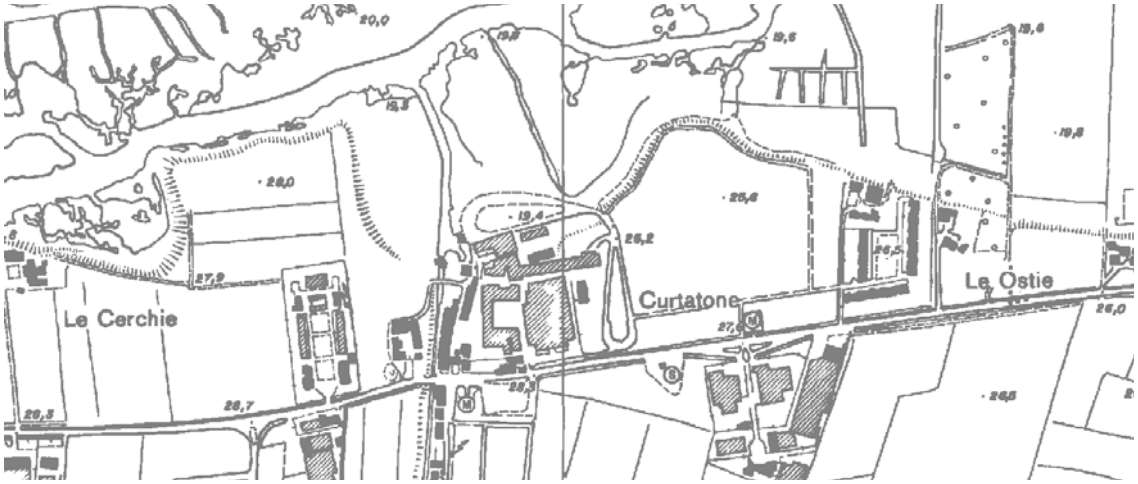

Estratto Carta Tecnica Regionale

Ortofoto

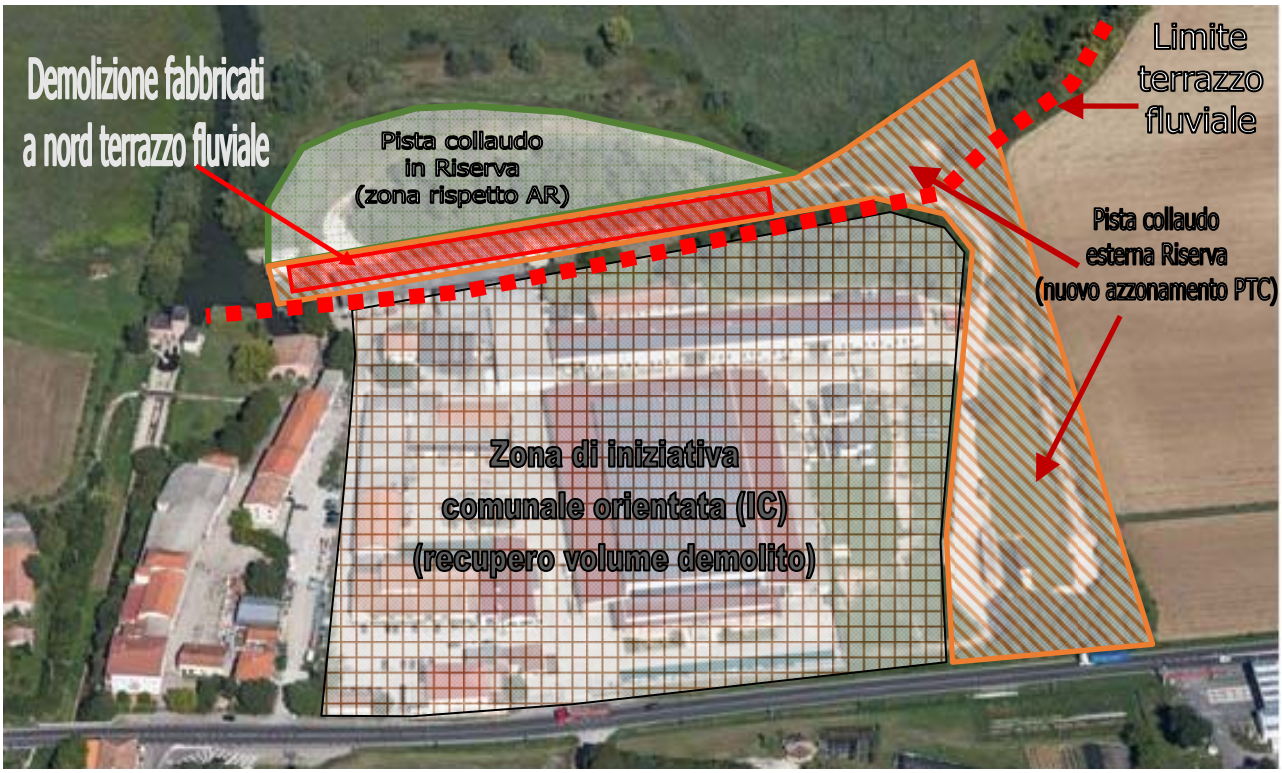

Vista aerea con individuazione delle aree di intervento

PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITA': Aree ad uso produttivo, interessate da pista di collaudo dei mezzi, avente sedime in terra battuta, attività ritenuta incompatibile con le finalità della zona in cui insistono. L'area ricade, inoltre nella ZSC "Ansa e Valli del Mincio" e nella ZPS "Valli del Mincio". Per il tipo di attività svolta, occorre indagare i livelli di inquinamento del suolo, del sottosuolo, atmosferico ed acustico.

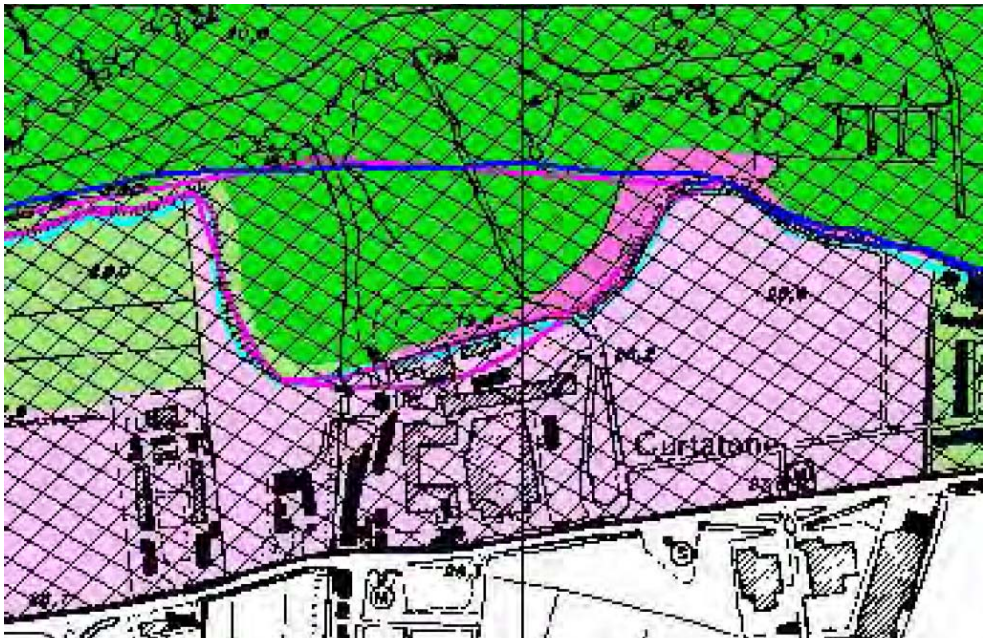

Estratto P.T.C. del Parco vigente

OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE: Definire i modi d'uso e gestione, con tempi e opere di mitigazione e/o compensazione ambientale da attuare affinché le attività svolte risultino tollerabili, mediante interventi di mitigazione e compensazione ambientale, nonché di bonifica da eventuali inquinamenti rilevati, che portino ad un miglioramento del bilancio ambientale.

PRINCIPALI INTERVENTI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE:

- demolizione dei fabbricati a nord dell'orlo di terrazzo fluviale, individuati nella planimetria aree di intervento, che pur esterni alla Riserva Naturale Valli del Mincio, si attestano a quest'ultima con una quota di imposta inferiore rispetto agli altri fabbricati produttivi;
- creazione di nuove aree verdi in sostituzione dei fabbricati demoliti a nord dell'orlo di terrazzo fluviale con funzione di filtro e mitigazione ambientale dell'esistente pista di collaudo e bonifica dei terreni;
- integrazione delle alberature verso nord a confine con le aree a canneto, con funzione di filtro e mitigazione ambientale dell'esistente pista di collaudo e tutela degli Habitat della ZSC "Ansa e Valli del Mincio" e della ZPS "Valli del Mincio;
- bonifica delle coperture in cemento amianto esistenti;
- possibilità di riorganizzazione del comparto edificato produttivo a sud dell'orlo di terrazzo fluviale, ricadente in zona IC, con recupero del volume demolito;
- definizione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale, affinché l'attività risulti tollerabile.

STRUMENTO ATTUATIVO: Piano Operativo con convenzione proposta dal proprietario delle aree (o avente titolo) e sottoscritta anche dal Parco del Mincio e Comune di Curtatone.

CONTENUTI MINIMI DI PROGETTO:

- elaborati descrittivi e grafici di restituzione fotografica di definizione dello stato di fatto;
- indagini specialistiche di valutazione dello stato di eventuale inquinamento del suolo, del sottosuolo, atmosferico ed acustico;
- elaborati grafici che definiscano lo stato di progetto, con disciplina della portata degli interventi e delle modalità d'uso sulle aree interessate del sottosuolo;
- elaborati descrittivi e grafici che definiscano le opere di mitigazione e compensazione ambientale da realizzare in funzione degli usi e degli interventi ammessi;
- elaborati descrittivi e grafici che definiscano la possibilità di cessazione o spostamento dell'attività esistente al fine del suo recupero in accordo con il Parco ed il Comune di appartenenza e relativo progetto preliminare di rinaturalizzazione;
- piano finanziario del piano attuativo con crono programma con dimostrazione dell'effettiva realizzabilità degli interventi;
- schema di convenzione che regoli i rapporti fra Parco, soggetti privati e/o pubblici interessati, Comune di appartenenza, con la quale vengono disciplinati i modi d'uso e gestione, i tempi, le opere di mitigazione e compensazione ambientale da attuare affinché le attività svolte risultino tollerabili e tutti gli impegni illustrati negli elaborati progettuali, con relative garanzie finanziarie (fidejussioni).

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 19.

Art. 19 (Zona di riequilibrio e tampone ecologico)
1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella tav.1 la zona di riequilibrio e tampone ecologico, destinata:
a) alla conservazione attiva dei valori naturalistici e scientifici esistenti;
b) al risanamento di elementi di degrado e di criticità esistenti in zone di elevato valore o di elevata vulnerabilità ambientali;
c) al collegamento funzionale di ecosistemi a sviluppo naturale, altrimenti scollegati;
d) alla riduzione degli effetti negativi di pressioni esterne sulle zone di importanza ecologica.
2. In tale zona il parco incentiva gli interventi di ricostruzione della continuità dell'ecomosaico naturale attraverso l'uso di specie vegetali autoctone caratteristiche degli ambiti territoriali in oggetto e gli interventi atti a ridurre le pressioni ambientali sugli ecosistemi pregiati limitrofi, in particolare la ricostruzione degli ecosistemi acquatici e paracquicoli in funzione di tutela e incremento della fauna ittica, nonché la realizzazione di unità ambientali ad elevata capacità di depurazione naturale, di cortine vegetali per mitigare i rumori e gli inquinanti atmosferici.
3. Gli interventi di consolidamento idrogeologico, rimboschimento e graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale sono effettuati secondo quantità, criteri e modalità stabiliti dal piano di settore dei boschi e della vegetazione naturale, ovvero da convenzioni quadro o aziendali stipulate con l'ente gestore.
4. Subordinatamente a tali finalità primarie, è consentito l'esercizio dell'agricoltura secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica della zona che deve essere comunque orientata all'adozione di tecniche più rispettose dell'ambiente.
5. A tal fine, il piano di settore agricoltura propone ed incentiva, anche attraverso speciali progetti e interventi, il potenziamento dei caratteri di naturalità di queste aree, prevedendo altresì norme specifiche atte ad orientare il comportamento degli operatori economici ai seguenti criteri preminenti:
a) sostituire progressivamente i boschi monospecifici con il bosco misto;
b) conservare ed incrementare le superfici destinate al prato stabile e a colture che non facciano uso di fitofarmaci;
c) razionalizzare l'impiego di prodotti chimici;
d) adottare tecniche agronomiche compatibili con l'ambiente, quali forme di agricoltura biologica e di conduzione integrata.
6. Tali aree sono oggetto prioritario di programmi di riqualificazione ambientale e di nuove modalità di coltivazione a minor impatto ambientale per i quali l'ente gestore predispone progetti e richieste di finanziamenti; tali programmi possono essere oggetto di convenzione tra l'ente gestore e i proprietari o conduttori delle aree coltivate.
7. E' ammessa unicamente la nuova edificazione destinata ad attività agricolo-produttiva, entro i limiti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole); tale attività edificatoria è ammessa solo in prossimità e a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, salvo comprovata impossibilità tecnica, da dimostrarsi mediante certificazione rilasciata dalla competente struttura provinciale.
8. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano si applicano le disposizioni dell'art. 34.
9. E' consentita la realizzazione di impianti destinati alla depurazione delle acque purché gli scarichi non versino direttamente in corsi d'acqua superficiali, ma in ecosistemi ad alta capacità di autodepurazione specificamente realizzati.
10. E' consentita la fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa e delle attività agricole; sono ammessi gli interventi relativi alla realizzazione di attrezzature per la ricreazione e il tempo libero previsti dal piano di settore, per le attività ricreative, sociali e culturali.
11. Per la tutela e ricostruzione della vegetazione naturale si applicano le norme di settore di cui all'art. 28, con particolare riferimento alla tutela delle unità ecosistemiche individuate nella tavola 4, nelle quali non è consentito l'esercizio di attività agricole ed è vietato il pascolo ovino e caprino.
12. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate nella località "Valle dei Signori" sono identificati i seguenti ulteriori obiettivi gestionali:
a) ricomposizione del tessuto ambientale attraverso la ricostruzione delle zone umide preesistenti (con particolare attenzione ai cariceti);
b) realizzazione delle opere idrauliche che permettano di raggiungere il risultato di cui alla lett. a);
c) realizzazione, qualora vi fosse la disponibilità da parte delle autorità competenti, di un sovrappasso del canale navigabile con unità ambientali a sviluppo spontaneo che consentano la continuità ecologica tra le due sponde del canale.
13. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate a contorno della riserva statale del Bosco Fontana ulteriore obiettivo gestionale è costituito dall'ottimizzazione del regime delle acque superficiali e di falda, in funzione della conservazione della biocenosi forestale del Bosco Fontana; a tal fine l'ente gestore, in collaborazione con il competente consorzio di bonifica e con l'organismo di gestione della riserva statale, predispone ed attua un apposito progetto di intervento.
14. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate sulle rive dei laghi di Mantova ulteriore obiettivo gestionale è costituito dalla realizzazione del progetto di parco periurbano, secondo quanto specificato dall'art. 32, comma 3, lett. e).
15. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate in sponda sinistra del Mincio in zona Dogana, in Comune di Goito, ulteriore obiettivo gestionale sarà quello di perseguire una tutela paesistica e ambientale indicata dall'art. 24 comma 3 delle norme di attuazione del P.A.I. e ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Il progetto dovrà perseguire il potenziamento dei caratteri di naturalità e dovranno essere previsti interventi di miglioramento paesaggistico e ambientale dei luoghi.

Negli impianti arborei e arbustivi si dovrà ricorrere in modo rigoroso all'uso delle specie tipiche della flora locale (autoctone), nonché alle tecniche della forestazione urbana nella realizzazione di fasce boscate e macchie filtro e salvaguardare la presenza storica del prato stabile considerando le implicazioni storico-paesaggistiche date dalla vicinanza del centro storico di Goito, di Villa Moschini e del suo giardino all'italiana.
La fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico dovrà essere prevista nel rispetto della natura e delle attività agricole presenti, non dovranno essere attuate modifiche della morfologia e interventi produttivi di movimenti di terra e negli interventi dovrà essere data priorità alla scelta di tecnologie con forte valenza ambientale (tecniche di ingegneria naturalistica).

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 22.

Art. 22 (Zona destinata all'attivita` agricola)
1. Le aree ricomprese nella presente zona, identificate con apposito simbolo grafico nella tav. 1, sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, ivi compreso l'allevamento zootecnico e le attivita` di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche´ l'attivita` di agriturismo nei limiti indicati dalle presenti norme.
2. Oltre alle colture erbacee e arboree, pioppeti compresi, e` pure consentito l'allevamento del bestiame bovino, equino, suino, ovino ed avicunicolo, nonche´ l'esercizio delle attivita` di trasformazione dei prodotti.
3. Per quanto si riferisce all'attivita` di allevamento nell'ambito delle aziende agricole devono essere rispettati i parametri contenuti nella legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici), nel suo regolamento di attuazione e relative integrazioni e modifiche; ilpiano di settore Agricoltura, di cui alsuccessivo art. 30, puo` dettare prescrizioni per una miglior definizione delcarico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione per il bestiame bovino da latte e da carne, per equini ed ovini, per allevamenti suini ed avi-cunicoli, in funzione delle caratteristiche dei suoli.
4. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi zootecnici senza terra ne´ ampliamenti degli insediamenti esistenti destinati ad allevamenti senza terra.
5. Non sono consentite colture avvicendate che abbisognino di sostanze chimiche di sintesi (diserbanti e concimi chimici) nelle zone adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi, per una fascia di m. dieci dalle sponde o dal piede esterno degli argini; in tali fasce sono invece consentiti i prati monofiti di leguminose o i prati stabili polifiti.
6. Per la realizzazione di strutture edilizie si applicano le prescrizioni di cui alla l.r. 93/1980, fatte comunque salve le prescrizioni piu` restrittive contenute nelle norme di settore delpresente piano.
7. Ai fini del computo dei volumi realizzabili di cui all'art.2 della l.r. 93/1980, va considerato anche il terreno a disposizione delle imprese agricole singole o delle imprese cooperative situato all'esterno del parco ed al servizio delle imprese stesse.
8. E` consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione; l'installazione di tunnel di copertura superiori ai mille mq. e` soggetta alpreventivo parere dell'ente gestore che puo` dettare prescrizioni specifiche per l'adeguata regimazione delle acque meteoriche; la realizzazione di serre e` consentita secondo i disposti dell'art. 2, comma 3, l.r. 93/1980.
9. Nella zona non sono consentiti:
a) la costruzione di recinzioni delle proprieta` se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio, nonche´ quelle pertinenti agli insediamenti agricoli;
b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
c) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
d) l'ammasso anche temporaneo di materiali al di fuori dei cantieri per l'esecuzione di interventi consentiti, che non siano quelli connessi con la normale pratica agricola quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legname d'opera e da ardere;
e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli;
f) lo sbancamento dei terrazzamenti e dei declivi;
g) rape di nuove cave; le bonifiche agrarie, anche con asportazione di materiale, sono consentite secondo le prescrizioni dell'art. 30;
h) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua e dei laghi ivi compresi i prati ed i boschi soggetti ad esondazioni lungo le rive, cosı` come appositamente individuati dal piano di settore di cui all'art. 28.

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 24.

Art. 24 (Zona di iniziativa comunale orientata)
1. E' individuata con apposito segno grafico nella tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni, i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere dell'ente gestore del parco di cui all'art. 13 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dal precedente art. 15.
3. Gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, garantiscono che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e

dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzione, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.

4. Nella presente zona gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:

a) il completamento della struttura urbana privilegia il recupero dei volumi esistenti;

b) le nuove edificazioni sono realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alle norme di tutela paesaggistica per i terrazzi morfologici di cui all'art. 33;

c) l'espansione dell'edificato avviene in continuità rispetto all'esistente ed è preferibilmente definita da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i nuovi sviluppi devono essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;

d) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale è mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;

e) è mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;

f) i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi;

g) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui al punto c) del comma 2, art. 22, l.r. 51/1975 sono collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti localizzati in modo tale da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra le attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco.

5. In sede di adeguamento dei P.R.G. devono essere indicati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco secondo i criteri di cui all'art. 38, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico; tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.

6. Nelle nuove zone di iniziativa comunale orientata si applicano le indicazioni e le prescrizioni della valutazione ambientale (VAS) e della valutazione di incidenza della variante parziale n. 1 al P.T.C., emesse rispettivamente con decreto n. 12183 del 29 novembre 2010 e con nota del dirigente della Struttura Valutazione delle Aree Protette e Biodiversità del 23 luglio 2010, nonché gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dalla Provincia di Mantova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.r. 12/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, l.r. 12/2005.

AMBITO DI VARIANTE N. 11

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: RODIGO

Ambito posto in territorio di Rodigo in strada Camignana.

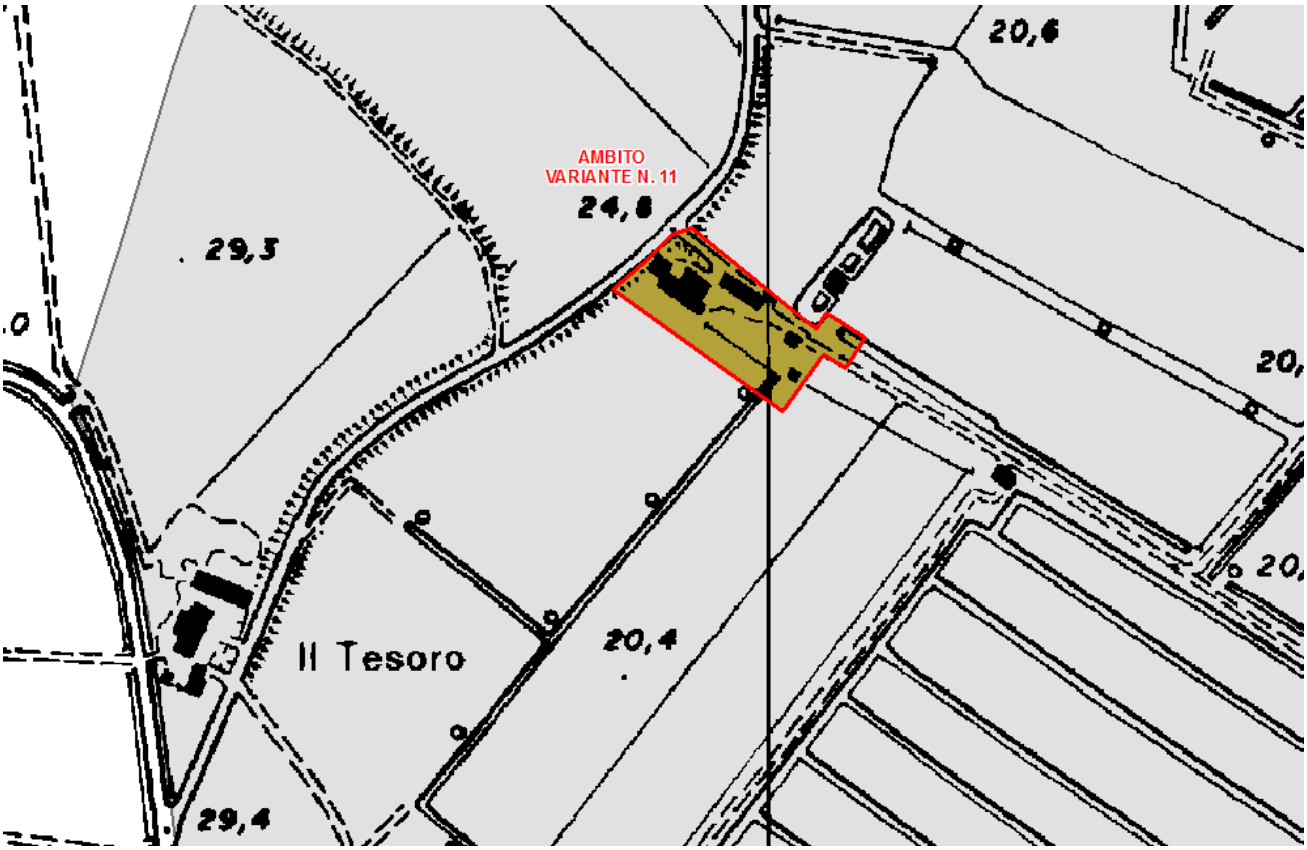

L'ambito è caratterizzato dalla presenza di edificazione agricola e viene individuato in recepimento del procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale in condivisione della proposta di Rodigo di escluderlo dal relativo perimetro.

In funzione dell'esclusione dell'area dalla Riserva Naturale, si propone l'azzonamento agricolo nel P.T.C.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 22.

Art. 22 (Zona destinata all'attivita` agricola)
1. Le aree ricomprese nella presente zona, identificate con apposito simbolo grafico nella tav. 1, sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, ivi compreso l'allevamento zootecnico e le attivita` di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche´ l'attivita` di agriturismo nei limiti indicati dalle presenti norme.
2. Oltre alle colture erbacee e arboree, pioppeti compresi, e` pure consentito l'allevamento del bestiame bovino, equino, suino, ovino ed avicunicolo, nonche´ l'esercizio delle attivita` di trasformazione dei prodotti.
3. Per quanto si riferisce all'attivita` di allevamento nell'ambito delle aziende agricole devono essere rispettati i parametri contenuti nella legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici), nel suo regolamento di attuazione e relative integrazioni e modifiche; ilpiano di settore Agricoltura, di cui

alsuccessivo art. 30, puo` dettare prescrizioni per una miglior definizione delcarico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione per il bestiame bovino da latte e da carne, per equini ed ovini, per allevamenti suini ed avi-cunicoli, in funzione delle caratteristiche dei suoli.
4. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi zootecnici senza terra ne´ ampliamenti degli insediamenti esistenti destinati ad allevamenti senza terra.
5. Non sono consentite colture avvicendate che abbisognino di sostanze chimiche di sintesi (diserbanti e concimi chimici) nelle zone adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi, per una fascia di m. dieci dalle sponde o dal piede esterno degli argini; in tali fasce sono invece consentiti i prati monofiti di leguminose o i prati stabili polifiti.
6. Per la realizzazione di strutture edilizie si applicano le prescrizioni di cui alla l.r. 93/1980, fatte comunque salve le prescrizioni piu` restrittive contenute nelle norme di settore delpresente piano.
7. Ai fini del computo dei volumi realizzabili di cui all'art.2 della l.r. 93/1980, va considerato anche il terreno a disposizione delle imprese agricole singole o delle imprese cooperative situato all'esterno del parco ed al servizio delle imprese stesse.
8. E` consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione; l'installazione di tunnel di copertura superiori ai mille mq. e` soggetta alpreventivo parere dell'ente gestore che puo` dettare prescrizioni specifiche per l'adeguata regimazione delle acque meteoriche; la realizzazione di serre e` consentita secondo i disposti dell'art. 2, comma 3, l.r. 93/1980.
9. Nella zona non sono consentiti:
a) la costruzione di recinzioni delle proprieta` se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio, nonche´ quelle pertinenti agli insediamenti agricoli;
b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
c) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
d) l'ammasso anche temporaneo di materiali al di fuori dei cantieri per l'esecuzione di interventi consentiti, che non siano quelli connessi con la normale pratica agricola quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legname d'opera e da ardere;
e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli;
f) lo sbancamento dei terrazzamenti e dei declivi;
g) rape di nuove cave; le bonifiche agrarie, anche con asportazione di materiale, sono consentite secondo le prescrizioni dell'art. 30;
h) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua e dei laghi ivi compresi i prati ed i boschi soggetti ad esondazioni lungo le rive, cosi` come appositamente individuati dal piano di settore di cui all'art. 28.

AMBITO DI VARIANTE N. 12

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: RODIGO

Ambito posto in territorio di Rodigo ai margini dell'aggregato urbano di Rivalta.

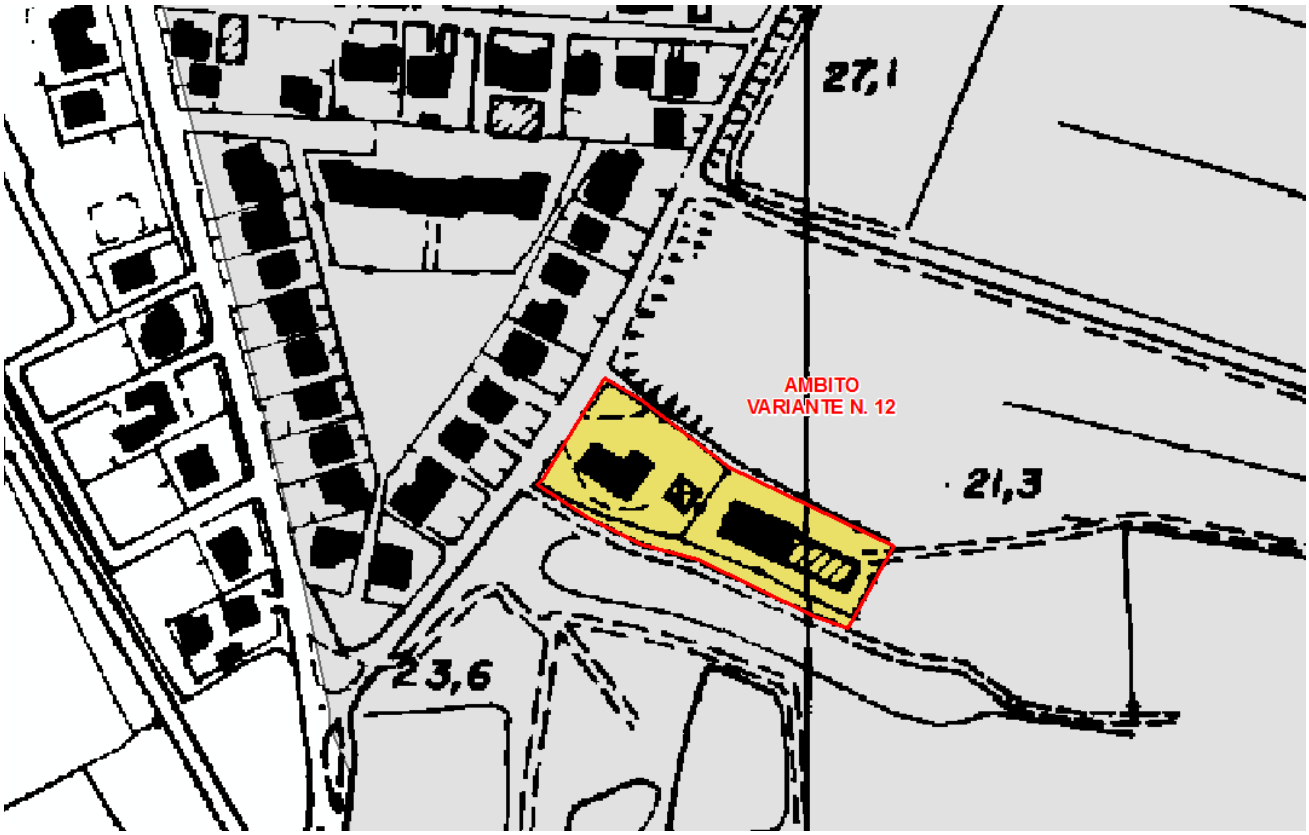

L'ambito è caratterizzato dalla presenza di edificazione residenziale e artigianale e viene individuato in recepimento del procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale in condivisione della proposta di Rodigo di escluderlo dal relativo perimetro.

In funzione dell'esclusione dell'area dalla Riserva Naturale, si propone l'azzonamento di iniziativa comunale orientata nel P.T.C.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 17 AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 24.

Art. 24 (Zona di iniziativa comunale orientata)
1. E' individuata con apposito segno grafico nella tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni, i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere dell'ente gestore del parco di cui all'art. 13 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dal precedente art. 15.

3. Gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, garantiscono che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzione, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.
4. Nella presente zona gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:
a) il completamento della struttura urbana privilegia il recupero dei volumi esistenti;
b) le nuove edificazioni sono realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alle norme di tutela paesaggistica per i terrazzi morfologici di cui all'art. 33;
c) l'espansione dell'edificato avviene in continuità rispetto all'esistente ed è preferibilmente definita da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i nuovi sviluppi devono essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;
d) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale è mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;
e) è mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;
f) i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi;
g) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui al punto c) del comma 2, art. 22, l.r. 51/1975 sono collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti localizzati in modo tale da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra le attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco.
5. In sede di adeguamento dei P.R.G. devono essere indicati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco secondo i criteri di cui all'art. 38, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico; tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.
6. Nelle nuove zone di iniziativa comunale orientata si applicano le indicazioni e le prescrizioni della valutazione ambientale (VAS) e della valutazione di incidenza della variante parziale n. 1 al P.T.C., emesse rispettivamente con decreto n. 12183 del 29 novembre 2010 e con nota del dirigente della Struttura Valutazione delle Aree Protette e Biodiversità del 23 luglio 2010, nonché gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dalla Provincia di Mantova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.r. 12/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, l.r. 12/2005.

AMBITO DI VARIANTE N. 13

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: RODIGO

Ambito posto in territorio di Rodigo ai margini dell'aggregato urbano di Rivalta.

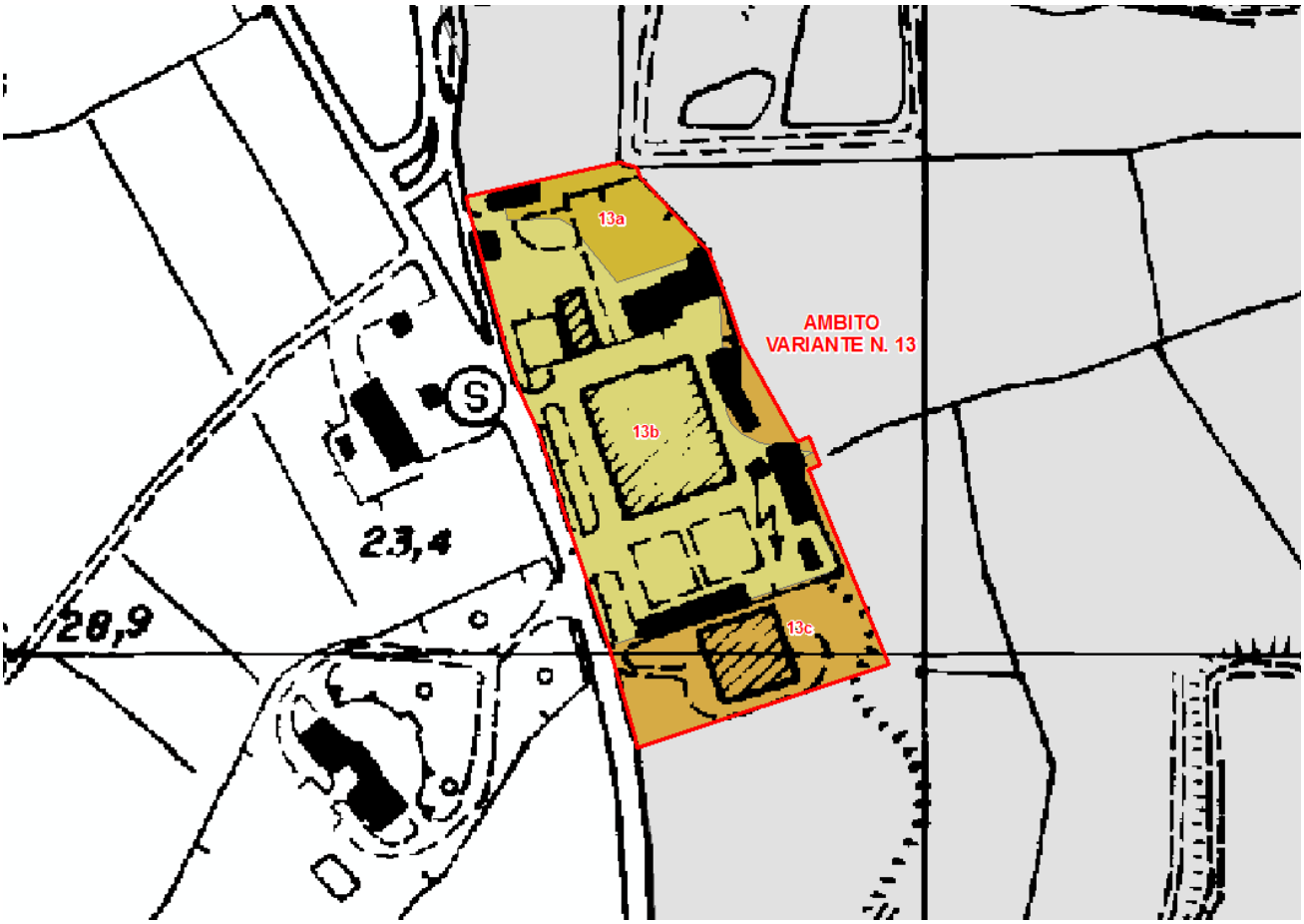

L'ambito è caratterizzato dalla presenza di edificazione produttiva e commerciale e viene individuato in recepimento del procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale in condivisione della proposta di Rodigo di escluderlo dal relativo perimetro.

In funzione dell'esclusione dell'area dalla Riserva Naturale, si propone l'azzonamento di iniziativa comunale orientata nel P.T.C.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

SUB-COMPARTO 13A: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 13B: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

SUB-COMPARTO 13C: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

SUB-COMPARTO 13A: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

SUB-COMPARTO 13B: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

SUB-COMPARTO 13C: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 24.

Art. 24 (Zona di iniziativa comunale orientata)
1. E' individuata con apposito segno grafico nella tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni, i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere dell'ente gestore del parco di cui all'art. 13 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dal precedente art. 15.
3. Gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, garantiscono che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzione, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.
4. Nella presente zona gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:
a) il completamento della struttura urbana privilegia il recupero dei volumi esistenti;
b) le nuove edificazioni sono realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alle norme di tutela paesaggistica per i terrazzi morfologici di cui all'art. 33;
c) l'espansione dell'edificato avviene in continuità rispetto all'esistente ed è preferibilmente definita da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i nuovi sviluppi devono essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;
d) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale è mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;
e) è mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;
f) i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi;
g) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui al punto c) del comma 2, art. 22, l.r. 51/1975 sono collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti localizzati in modo tale da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra le attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco.
5. In sede di adeguamento dei P.R.G. devono essere indicati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco secondo i criteri di cui all'art. 38, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico; tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.
6. Nelle nuove zone di iniziativa comunale orientata si applicano le indicazioni e le prescrizioni della valutazione ambientale (VAS) e della valutazione di incidenza della variante parziale n. 1 al P.T.C., emesse rispettivamente con decreto n. 12183 del 29 novembre 2010 e con nota del dirigente della Struttura Valutazione delle Aree Protette e Biodiversità del 23 luglio 2010, nonché gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dalla Provincia di Mantova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.r. 12/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, l.r. 12/2005.

AMBITO DI VARIANTE N. 14

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: MANTOVA

Ambito posto in territorio di Mantova in zona Trincerone, identificato catastalmente al foglio 83 mappale 225.

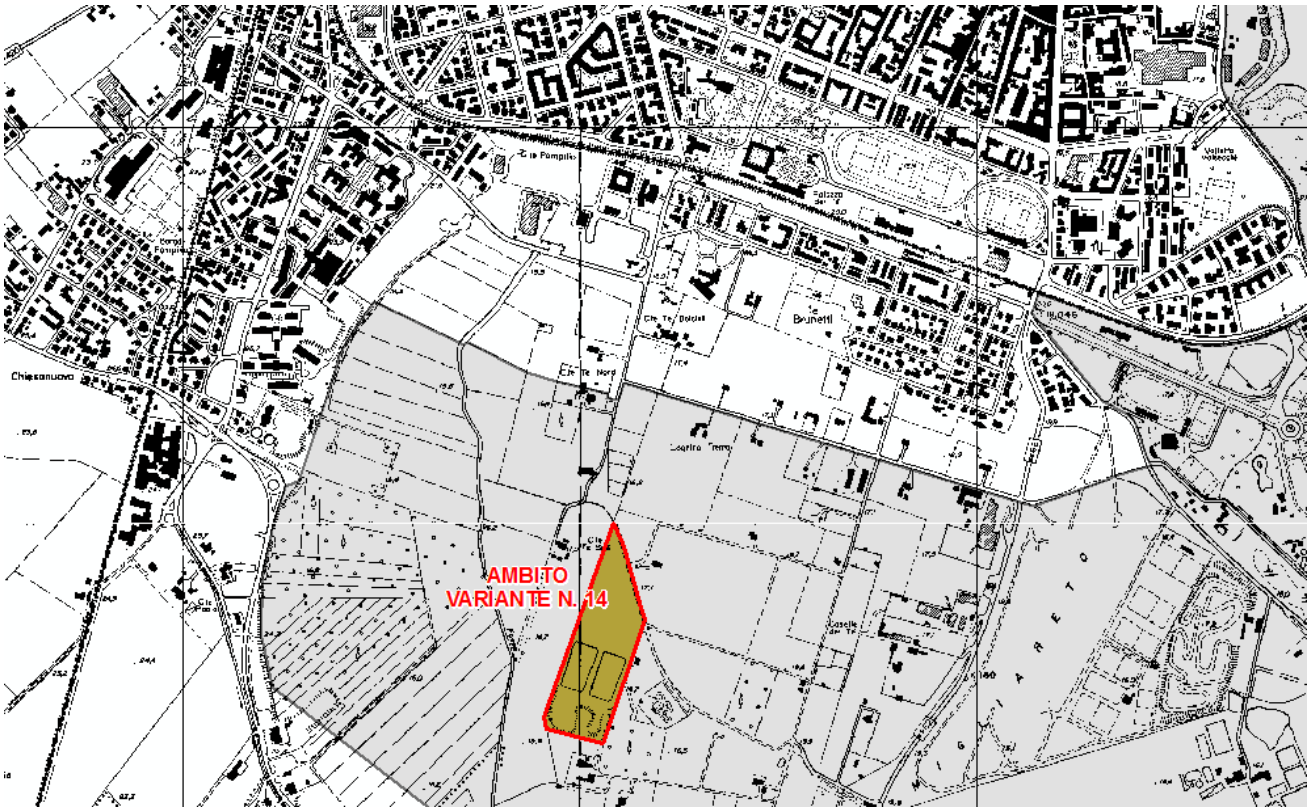

L'ambito viene individuato nella variante al P.T.C. in quanto, pur non essendo direttamente connesso con i procedimenti di modifica dei confini della Riserva Naturale, rappresenta un'opportunità per l'Ente di riconoscere un'ulteriore area per attrezzature di servizio al fine della pubblica fruizione.

Presso l'ambito sono stati effettuati interventi di riqualificazione ambientale da parte del parco del Mincio in relazione al progetto "dalla terra al fiume" finanziato dalla Fondazione Cariplo nell'anno 2014 ed il proprietario ha presentato specifica istanza in data 10.04.2017 prot. 1185, per la sottoscrizione di una convenzione finalizzata alla fruizione dell'area per attività ricreative, di ricezione e di ospitalità in conformità ai disposti di cui all'art. 20 delle norme tecniche del P.T.C.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

ART. 20 – ZONA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 20

Art. 20
(Zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco)
1. Sono individuate con apposito segno grafico e riferimento numerico in tav. 1 quelle aree, specificamente disciplinate ai commi 3, 4, 5, 6, classificate come zona ad attrezzature di servizio per il parco, nelle quali la destinazione funzionale prevalente consiste, nel rispetto dei fini di tutela del piano, nel mantenimento, sviluppo e nuovo insediamento di servizi e infrastrutture dell'ente gestore del parco diretti all'organizzazione degli uffici, all'informazione del pubblico, alla didattica, alla fruizione ricreativa, alla ricezione e ospitalità per i visitatori.
2. Le aree classificate in tale zona costituiscono obiettivo prioritario nell'ambito della pianificazione di settore per le attività ricreative, sociali e culturali, di iniziativa pubblica o privata da assoggettare a specifica convenzione con l'ente gestore del parco.
3. L'area identificata con il n. 1: «Villa e boschetto Bertone» e` destinata alla ricomposizione del tessuto ambientale, realizzazione di strutture e recupero degli edifici esistenti per scopi didattici, divulgativi e scientifici.
4. L'area identificata con il n. 2: «Loghino Ariello – Rivalta sulMincio» e` destinata alrecupero e organizzazione degli edifici esistenti per l'allestimento di un centro visitatori, con principale collegamento logistico e funzionale con l'adiacente riserva delle Valli del Mincio.
5. L'area identificata con il n. 3: «ex cave a nord-ovest del Bosco Fontana» e` destinata al recupero e all'organizzazione di spazi per la ricreazione ed il tempo libero, senza realizzazione di volumi, anche al fine di alleggerire e migliorare la fruizione della riserva statale di Bosco Fontana; il relativo progetto di intervento, esteso a tutta l'area interessata, deve stabilire:
a) l'articolazione di dettaglio degli spazi interessati, con la definizione delle aree e delle strutture da recuperare a scopi naturalistici, con particolare riferimento all'ornitofauna; di quelle da attrezzare per uso ricreativo; di quelle da mantenere a uso agricolo; per gli specchi d'acqua artificiali per i quali sia ammessa l'attrezzatura ad uso del pubblico il fondale deve comunque essere sagomato in modo da consentire, per almeno il cinquanta per cento del totale lineare delle sponde, l'impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente;
b) le norme regolamentari per l'uso dell'area attrezzata.
6. Le aree identificate con iln. 4: «Sparafucile» e «Forte Fossamano» sono destinate al recupero degli immobili ivi ubicati, da destinare ad uffici e strutture di servizio per il parco, a servizi di accoglienza e informazione al pubblico, di ospitalita` per i visitatori quali campeggio e ostello; il relativo progetto di intervento deve riguardare anche le aree di pertinenza degli edifici da recuperare.

AMBITO DI VARIANTE N. 15

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: GOITO

Ambito posto in territorio di Goito in prossimità di un'attività produttiva lungo la ex SS 236 "Goitese", identificato catastalmente al foglio 77 mappale 13 (parte).

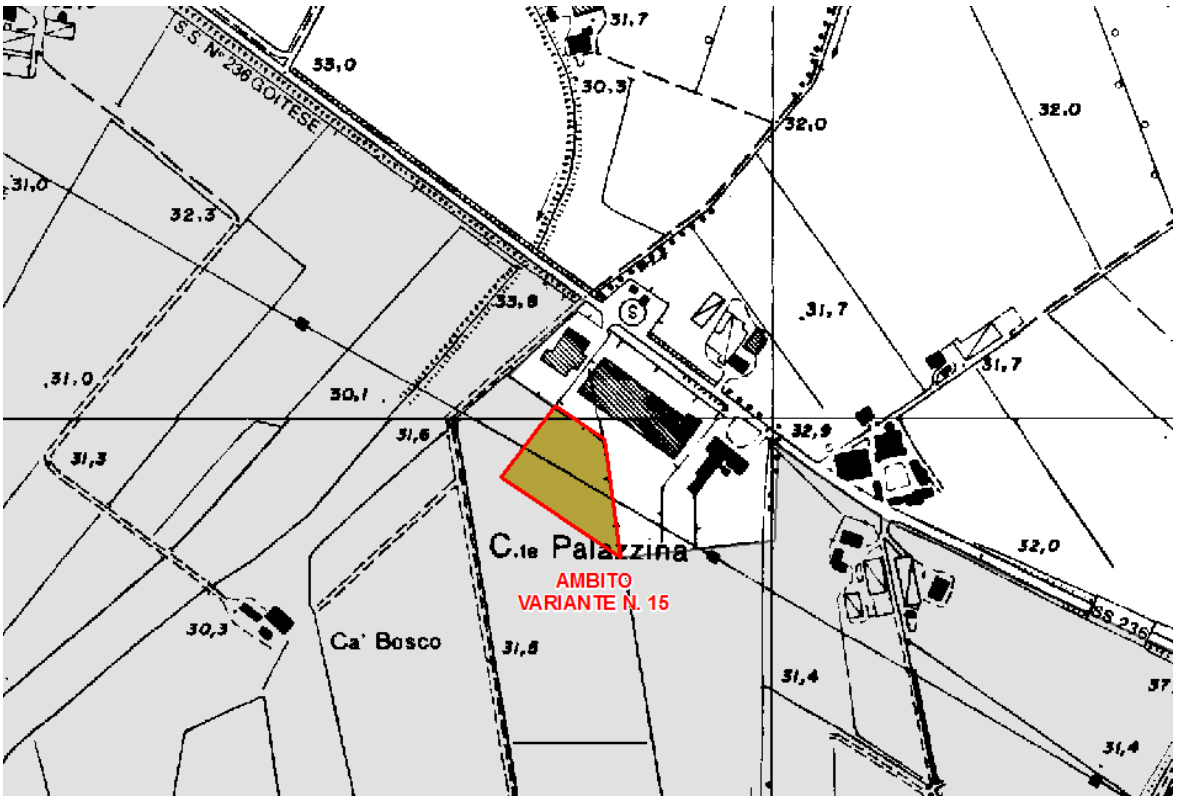

L'ambito viene individuato nella variante al P.T.C. in quanto, pur non essendo connesso con i procedimenti di modifica dei confini della Riserva Naturale, costituisce accoglimento della richiesta del Comune di Goito (Delibera di Giunta n. 154 del 30.09.2017) riguardo ad un'area di limitata estensione ricompresa nell'area di pertinenza di un'attività produttiva ai margini del perimetro del Parco del Mincio.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 24

Art. 24 (Zona di iniziativa comunale orientata)
1. E' individuata con apposito segno grafico nella tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni, i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere dell'ente gestore del parco di cui all'art. 13 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dal precedente art. 15.
3. Gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, garantiscono che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzione, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.
4. Nella presente zona gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:
a) il completamento della struttura urbana privilegia il recupero dei volumi esistenti;
b) le nuove edificazioni sono realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alle norme di tutela paesaggistica per i terrazzi morfologici di cui all'art. 33;
c) l'espansione dell'edificato avviene in continuità rispetto all'esistente ed è preferibilmente definita da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i nuovi sviluppi devono essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;
d) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale è mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;
e) è mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;
f) i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi;
g) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui al punto c) del comma 2, art. 22, l.r. 51/1975 sono collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti localizzati in modo tale da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra le attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco.
5. In sede di adeguamento dei P.R.G. devono essere indicati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco secondo i criteri di cui all'art. 38, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico; tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.
6. Nelle nuove zone di iniziativa comunale orientata si applicano le indicazioni e le prescrizioni della valutazione ambientale (VAS) e della valutazione di incidenza della variante parziale n. 1 al P.T.C., emesse rispettivamente con decreto n. 12183 del 29 novembre 2010 e con nota del dirigente della Struttura Valutazione delle Aree Protette e Biodiversità del 23 luglio 2010, nonché gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dalla Provincia di Mantova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.r. 12/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, l.r. 12/2005.

AMBITO DI VARIANTE N. 16

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: GOITO

Ambito posto in territorio di Goito in località Maglio, identificato catastalmente al foglio 79 mappale 152.

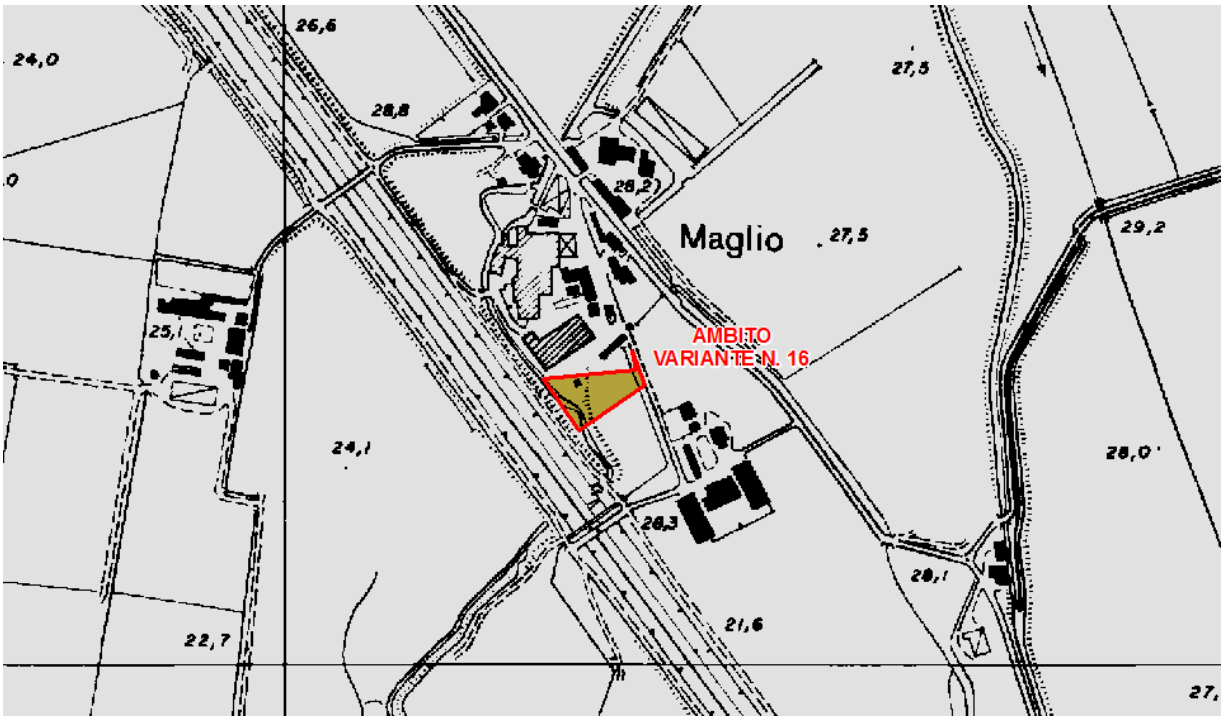

L'ambito viene individuato nella variante al P.T.C. in quanto, pur non essendo connesso con i procedimenti di modifica dei confini della Riserva Naturale, costituisce accoglimento della richiesta del Comune di Goito (Delibera di Giunta n. 1 del 13.01.2018) riguardo ad un'area di limitata estensione ricompresa nell'area di pertinenza di un'attività produttiva.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 24

Art. 24 (Zona di iniziativa comunale orientata)
1. E' individuata con apposito segno grafico nella tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni, i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere dell'ente gestore del parco di cui all'art. 13 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dal precedente art. 15.
3. Gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, garantiscono che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzione, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.
4. Nella presente zona gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:
a) il completamento della struttura urbana privilegia il recupero dei volumi esistenti;
b) le nuove edificazioni sono realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alle norme di tutela paesaggistica per i terrazzi morfologici di cui all'art. 33;
c) l'espansione dell'edificato avviene in continuità rispetto all'esistente ed è preferibilmente definita da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i nuovi sviluppi devono essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;
d) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale è mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;
e) è mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;
f) i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi;
g) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui al punto c) del comma 2, art. 22, l.r. 51/1975 sono collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti localizzati in modo tale da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra le attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco.
5. In sede di adeguamento dei P.R.G. devono essere indicati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco secondo i criteri di cui all'art. 38, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico; tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.
6. Nelle nuove zone di iniziativa comunale orientata si applicano le indicazioni e le prescrizioni della valutazione ambientale (VAS) e della valutazione di incidenza della variante parziale n. 1 al P.T.C., emesse rispettivamente con decreto n. 12183 del 29 novembre 2010 e con nota del dirigente della Struttura Valutazione delle Aree Protette e Biodiversità del 23 luglio 2010, nonché gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dalla Provincia di Mantova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.r. 12/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, l.r. 12/2005.

AMBITO DI VARIANTE N. 17

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: GOITO

Ambito posto in territorio di Goito in prossimità di un'attività produttiva lungo la ex SS 236 "Goitese", identificato catastalmente al foglio 76 mappale 73.

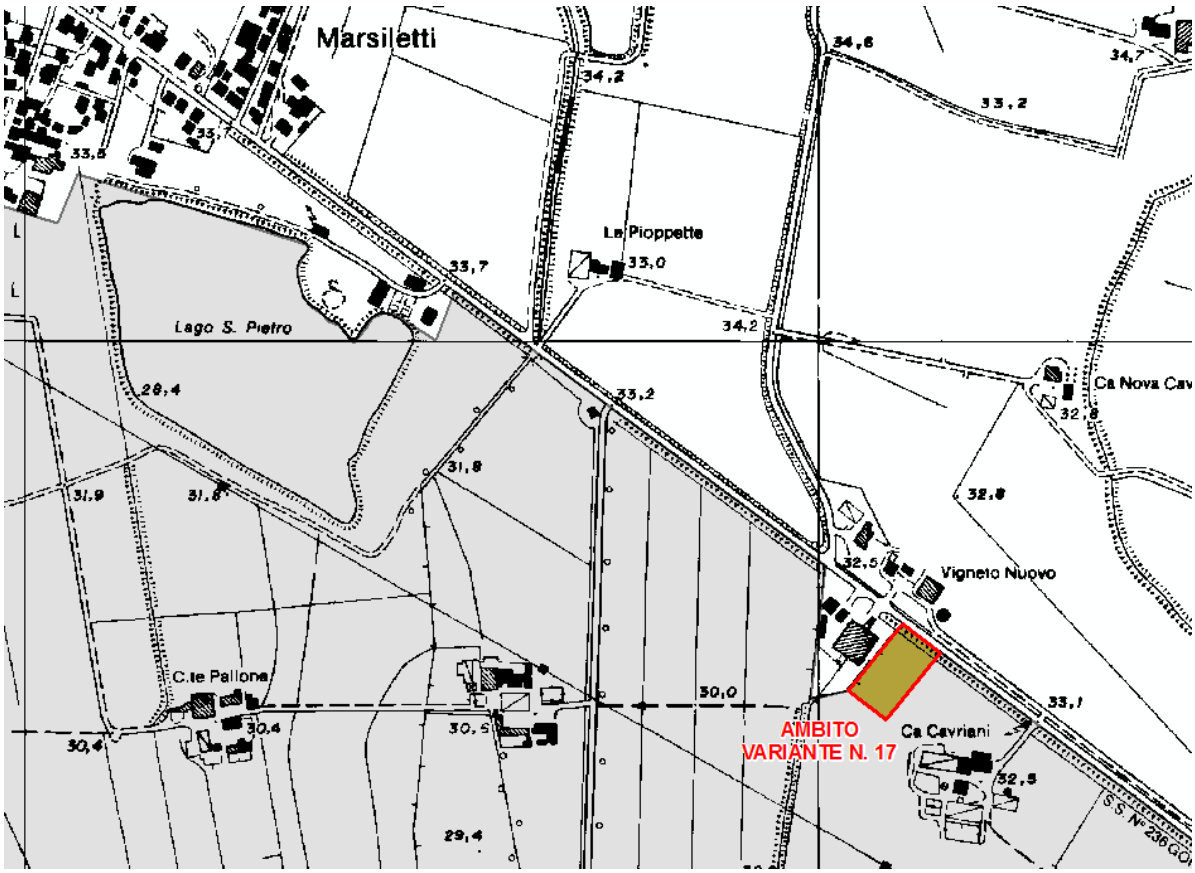

L'ambito viene individuato nella variante al P.T.C. in quanto, pur non essendo connesso con i procedimenti di modifica dei confini della Riserva Naturale, costituisce accoglimento della richiesta del Comune di Goito (Delibera di Giunta n. 50 del 08.03.2018) riguardo ad un'area di limitata estensione in adiacenza di un'attività produttiva ai margini del perimetro del Parco del Mincio.

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 24

Art. 24 (Zona di iniziativa comunale orientata)
1. E' individuata con apposito segno grafico nella tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni, i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere dell'ente gestore del parco di cui all'art. 13 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dal precedente art. 15.
3. Gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, garantiscono che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzione, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.
4. Nella presente zona gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:
a) il completamento della struttura urbana privilegia il recupero dei volumi esistenti;
b) le nuove edificazioni sono realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alle norme di tutela paesaggistica per i terrazzi morfologici di cui all'art. 33;
c) l'espansione dell'edificato avviene in continuità rispetto all'esistente ed è preferibilmente definita da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i nuovi sviluppi devono essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;
d) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale è mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;
e) è mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;
f) i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi;
g) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui al punto c) del comma 2, art. 22, l.r. 51/1975 sono collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti localizzati in modo tale da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra le attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco.
5. In sede di adeguamento dei P.R.G. devono essere indicati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco secondo i criteri di cui all'art. 38, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico; tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.
6. Nelle nuove zone di iniziativa comunale orientata si applicano le indicazioni e le prescrizioni della valutazione ambientale (VAS) e della valutazione di incidenza della variante parziale n. 1 al P.T.C., emesse rispettivamente con decreto n. 12183 del 29 novembre 2010 e con nota del dirigente della Struttura Valutazione delle Aree Protette e Biodiversità del 23 luglio 2010, nonché gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dalla Provincia di Mantova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.r. 12/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, l.r. 12/2005.

AMBITI DI VARIANTE N. 18 – 19 – 20

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: PORTO MANTOVANO

Ambiti posti in territorio di Porto Mantovano in località Botteghino, identificati catastalmente al foglio 36 mappale 5 (parte) per l'ambito 18, al foglio 36 mappali 135, 136, 137 per l'ambito 19, al foglio 23 mappale 86 per l'ambito 20.

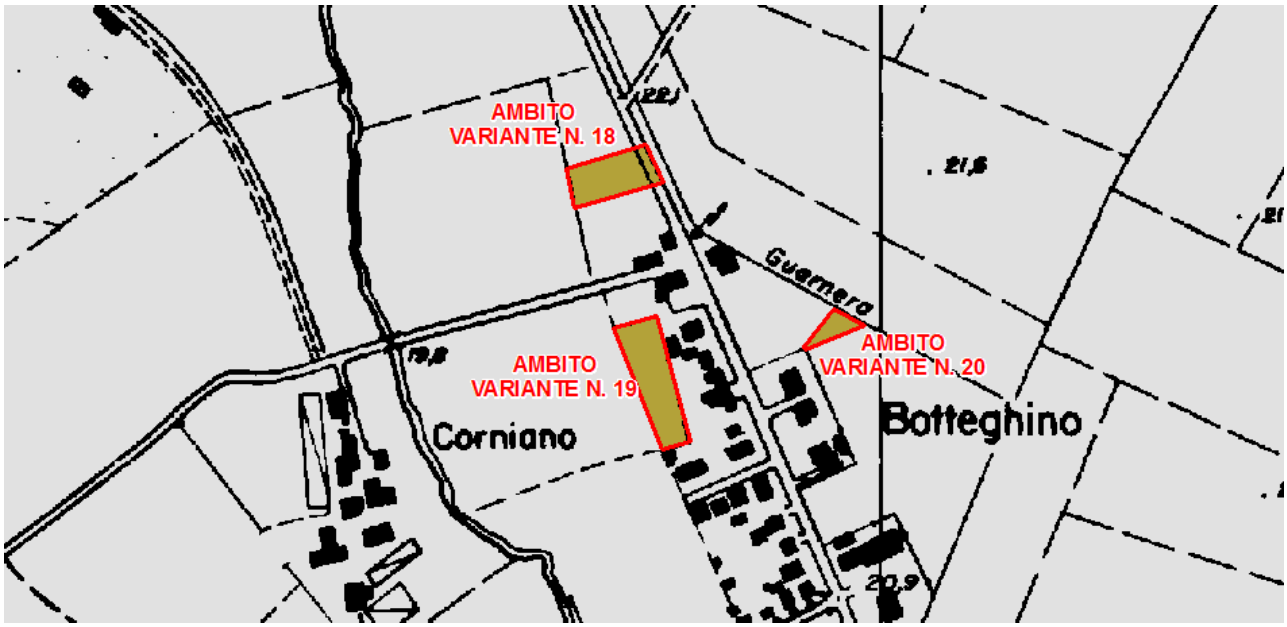

Gli ambiti vengono individuati nella variante al P.T.C. in quanto, pur non essendo connessi con i procedimenti di modifica dei confini della Riserva Naturale, costituiscono accoglimento della richiesta del Comune di Porto Mantovano (Delibera di Giunta n. 15 del 15.02.2018) riguardo aree di limitate estensioni individuate dallo strumento urbanistico comunale come aree edificabili a destinazione prevalentemente residenziale appartenenti al tessuto urbano consolidato della località Botteghino (frazione di Soave).

ZONIZZAZIONE P.T.C. VIGENTE

ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

PROPOSTA ZONIZZAZIONE P.T.C. VARIANTE

ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

Si riporta di seguito il disposto normativo del P.T.C. del Parco per l'articolo 24

Art. 24 (Zona di iniziativa comunale orientata)
1. E' individuata con apposito segno grafico nella tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni, i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere dell'ente gestore del parco di cui all'art. 13 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dal precedente art. 15.
3. Gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, garantiscono che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, sia nelle scelte dei materiali da costruzione, sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.
4. Nella presente zona gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:
a) il completamento della struttura urbana privilegia il recupero dei volumi esistenti;
b) le nuove edificazioni sono realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alle norme di tutela paesaggistica per i terrazzi morfologici di cui all'art. 33;
c) l'espansione dell'edificato avviene in continuità rispetto all'esistente ed è preferibilmente definita da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i nuovi sviluppi devono essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;
d) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale è mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;
e) è mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;
f) i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi;
g) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui al punto c) del comma 2, art. 22, l.r. 51/1975 sono collocate, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti localizzati in modo tale da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra le attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco.
5. In sede di adeguamento dei P.R.G. devono essere indicati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco secondo i criteri di cui all'art. 38, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico; tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.
6. Nelle nuove zone di iniziativa comunale orientata si applicano le indicazioni e le prescrizioni della valutazione ambientale (VAS) e della valutazione di incidenza della variante parziale n. 1 al P.T.C., emesse rispettivamente con decreto n. 12183 del 29 novembre 2010 e con nota del dirigente della Struttura Valutazione delle Aree Protette e Biodiversità del 23 luglio 2010, nonché gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dalla Provincia di Mantova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.r. 12/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, l.r. 12/2005.